

TORNATA DEL 13 MARZO 1854

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio del 1854* — *Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale* — *Opposizione del ministro di grazia e giustizia e del relatore Tecchio agli emendamenti del deputato Pescatore all'articolo 2* — *Parole in difesa del proponente* — *Rigetto degli emendamenti* — *Emendamento del deputato Ravina all'articolo 2* — *Opposizioni del guardasigilli* — *Rigetto* — *Votazione per squittinio nominale, ed approvazione dell'articolo 2* — *Approvazione dell'articolo 3* — *Proposizione soppressiva dell'articolo 4 del deputato Cavour G.* — *Lo sostengono il relatore Tecchio ed il ministro di grazia e giustizia e l'oppugna il deputato Mameli* — *Emendamento del deputato Bon-Compagni* — *Approvazione dell'articolo emendato e dei seguenti fino all'11* — *Obbiezioni del deputato Genina sull'articolo 12 e risposta del relatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Aggiunta di un articolo del deputato De Viry, oppugnata dal guardasigilli e dal deputato Mellana* — *È respinta* — *Aggiunta del deputato Ravina all'articolo 1* — *Opposizione del ministro suddetto* — *È rigettata* — *Votazione ed approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

5358. Il Consiglio delegato del comune di Crevola, provincia dell'Ossola, chiede la riduzione della quota assegnatagli a titolo di canone gabellario.

5359. Agnese Emilio Pasquale, cittadino sardo dimorante in Marsiglia, invia una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

(I deputati Chapperon e Solaro della Margherita prestano giuramento.)

Il senatore del regno Federico Sclopis, presidente della regia deputazione sopra gli studi di storia patria, a nome di questa, fa omaggio di un esemplare del volume VI della raccolta da lei pubblicata, accompagnandolo colla seguente lettera al signor presidente della Camera :

« Onorevolissimo signore,

« A nome della regia deputazione sopra gli studi di storia patria, ho l'onore di offrire, per mezzo di V. S. onorevolissima, alla Camera dei deputati il sesto volume della raccolta dei monumenti di storia patria testè pubblicato per cura di essa deputazione.

« Se trascorsero parecchi anni senzachè comparissero in pubblico i lavori della deputazione istituita dal magnanimo re Carlo Alberto onde promuovere gli studi storici che sono tanta parte della gloria e dell'ammaestramento delle nazioni,

non è a dire però che nell'intervallo siasi allentato o indebolito il corso di quei lavori.

« Che anzi ho la soddisfazione di annunziare alla S. V. onorevolissima che alla pubblicazione di questo volume terranno dietro quasi immediatamente quelle di due altri, l'uno che conterrà la prima parte del *liber iurium* dell'antica repubblica genovese, l'altro che riprodurrà la collezione delle leggi dei Longobardi, ricavate da Codici non stati prima esplorati, e così restituite alla sincerità dei testi primitivi, da renderla, non che oggetto di curiosità agli eruditi, di effettivo giovamento alle indagini storiche.

« Ora con novello vigore la regia deputazione attende a preparare nuovi lavori, i quali rispondano non meno allo scopo della sua istituzione che alla qualità dei tempi che ricercano studi forti, severi e fecondi di utili applicazioni.

« Resta che all'intento indicato corrispondano i mezzi indispensabili di esecuzione, e questi la deputazione si confida di ottenere non meno dalla illuminata munificenza del Re, che dal sapiente giudizio del Parlamento, a cui desidera sia raccomandato il proseguimento della detta impresa.

« Tenendomi infinitamente onorato di essere presso la S. V. onorevolissima interprete di questi sentimenti, la prego di gradire ad un tempo l'attestato del più profondo mio ossequio. »

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI DEL 1854.

MANTELLI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci del 1854 fino a tutto il prossimo maggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1175.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI
AL CODICE PENALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

Nella discussione sull'articolo 2 il deputato Pescatore propose un emendamento in sostituzione degli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, consistente nei seguenti quattro articoli di cui darò lettura alla Camera :

« Art. 1. Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, o col mezzo di scritti non pubblicati in alcuno dei modi indicati dalla legge sulla stampa, abbia provocato a commettere uno dei crimini contemplati nella sezione prima e seconda del capo secondo, titolo e libro secondo del Codice penale, se la provocazione non sarà seguita da effetto alcuno, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire quattro mila.

« Se la provocazione sarà seguita da sedizione o da rivolta o da altro attentato punito dalla legge, il provocatore sarà considerato e punito come complice.

« Art. 2. Ogni altro pubblico discorso o scritto, che valga ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni dello Stato, ovvero a provocare la disubbidienza e la resistenza alle leggi o ad altri atti della pubblica autorità, saranno puniti col confino, od anche col carcere estensibile ad un anno, e con una multa estensibile a lire due mila.

« Art. 3. Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, se il discorso si sarà pronunziato da un ministro del culto nell'esercizio del proprio ministero, sarà sempre applicato il *maximum* della pena, e inoltre questa sarà accresciuta di uno o due gradi secondo le circostanze.

« Art. 4. È derogato agli articoli 199, 200 e 220 del Codice penale e ad ogni altra legge o disposizione contraria. »

La discussione è aperta su questo emendamento. La parola spetta al signor guardasigilli.

BATTAZZE, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Dopo che era stata così ampiamente svolta la materia riguardante il progetto di legge che io ebbi l'onore di presentare, pensava che, chiusa una volta la discussione generale, sarebbersi messe in disparte tutte le considerazioni generali, e sarebbesi proceduto alla discussione dei singoli articoli, ed anzi io sperava che tale discussione sarebbesi in breve terminata. Ma, valga il vero, io mi sono grandemente ingannato. Da tre giorni dura la discussione sopra il solo articolo secondo, molti ritornarono alle considerazioni generali, e non solo vi ritornarono, ma vennero in campo con discorsi politici; presero a censurare il Ministero e gli atti suoi, e neanche gli furono risparmiati i consigli.

Io non credo di dover rientrare nelle considerazioni generali, non credo nemmeno di dover accettare una discussione politica. Certamente ogni qual volta la Camera credesse di dover censurare, od almeno chiamare ad esame gli atti del Ministero, il Ministero è pronto ognora a rendere ragione degli atti suoi, a lasciare che vengano per quanto si voglia esaminati e discussi; ma non pare a me che, quando si presenta una legge la quale o si riferisca all'amministrazione interna, o sia relativa a qualche parziale modificazione di una legge, debbasi entrare in discussioni politiche.

La legge è buona, è necessaria, è opportuna? Ragion vuole che la Camera la approvi. È meno giusta, inopportuna, non

necessaria? E la Camera la rigetti. Ma io non credo che all'opportunità di una legge di questa sorta sia il caso di entrare in altre questioni, perchè, seguendo un tale sistema, ne verrebbe che non si potrebbe mai introdurre alcuna disposizione legislativa, per quanto fosse vantaggiosa allo Stato, solo perchè sarebbe proposta da tali ministri le cui opinioni non sarebbero consenzienti con quelle di alcuni membri della Camera.

Io dunque, nel modo stesso che ho finora ascoltate in silenzio tutte le censure che nei passati giorni si fecero al Governo, e che mi sono astenuto dall'entrare in discussione sul proposito, così farò quest'oggi; e quindi mi limiterò a parlare unicamente dell'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore.

Questo emendamento io lo respingo, e principalmente lo respingo perchè, quando la Camera lo ammettesse, il progetto di legge resterebbe sovvertito nella sua base.

Lo scopo principale della legge, come ebbi l'onore di avvertire, consiste nel riempire una lacuna che esiste nel Codice penale.

A termini del Codice penale la semplice censura di una legge o delle nostre istituzioni, che si faccia da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, non è sottoposta ad alcuna pena.

I ministri del culto possono in tal parte, anche nell'esercizio delle loro funzioni, trascorrere apertamente alla censura delle leggi, e sono in ciò perfettamente pareggiati a tutti gli altri cittadini. E siccome non avvi disposizione di legge che sottoponga a penale procedimento il cittadino, il quale faccia una censura alle leggi dello Stato, così anche gli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni possono censurare le leggi senza esporsi agli effetti di una sanzione penale.

Lo scopo della presente legge si è adunque di riempire esso vuoto, qualificando reato il fatto di quel ministro del culto che nell'esercizio delle sue funzioni prenda a censurare le leggi o le istituzioni dello Stato.

La giustizia di così fatta disposizione fu già ampiamente e con tutta evidenza dimostrata da valentissimi oratori; ed io non presumo ora di poterla maggiormente dimostrare, perchè altro non farei che ripetere le cose dette e ridette, dalle quali si conchiude che, siccome il ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni non può ingerirsi in cose che gli siano estranee, qualora esca dai limiti del suo ministero contravviene all'ufficio proprio, e trovasi conseguentemente collocato in condizione diversa da quella di ogni altro cittadino, e quindi necessità vuole che sia regolato da leggi accomodate alla particolarità del caso.

Ma se mai si ammettesse l'emendamento proposto dal deputato Pescatore, forse che questo fatto, che il progetto di legge vorrebbe qualificare espressamente reato, potrebbe essere come tale giudicato? No di certo, perchè, per quanto sia grande l'apparato col quale il deputato Pescatore presentava il suo emendamento, tuttavia rimane evidente che la semplice censura delle leggi e delle istituzioni dello Stato fatta da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, non verrebbe per sé a costituire un reato; ed egli stesso, poichè ebbe ampiamente dichiarata la sua proposizione, finì nella precedente tornata per esprimere tale concetto.

Diceva però l'onorevole Pescatore: io non ritengo che debbasi considerare come reato la semplice censura fatta dal ministro del culto, anche nell'esercizio delle sue funzioni, per due ragioni. In primo luogo perchè vi sarebbe alcun che

di odioso nel porre i ministri del culto fuori del diritto comune; in secondo luogo ei dice che siffatta disposizione verrebbe meno al suo scopo, in quanto che è sommamente difficile che la censura fatta da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni venga ad essere provata ed a produrre l'applicazione di qualche pena contro di chi ne sia stato l'autore.

A parer mio nè l'una nè l'altra di tali ragioni valgono a dimostrare l'inopportunità della legge. Non la prima, che si vuole desumere da quel certo odio che seco tragga una disposizione eccezionale, poichè il deputato Pescatore sa meglio di me essere principio generale che restino nel diritto comune, e siano regolati cogli stessi principii, colle stesse norme, tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni; ma trattandosi di persone collocate per la natura delle cose in condizione affatto diversa, gli stessi diritti che reggono il diritto comune vogliono che costoro siano diversamente governati.

La parità di trattamento di necessità suppone una parità di condizione. Dato perciò che la condizione sia diversa, lo stesso principio di eguaglianza viene suggerendo prescrizioni assolutamente diverse.

Si è detto e ripetuto le molte volte che i ministri del culto mentre sono nell'esercizio delle loro funzioni, si trovano in una condizione totalmente diversa da ogni altro cittadino. Essi, per ragioni dell'ufficio loro proprio, debbono astenersi più che mai dal dir male delle istituzioni e leggi dello Stato.

Posta adunque la diversità di condizione, che il deputato Pescatore non può contestare, ed anzi l'ammette nella parte del suo emendamento, ove dice che in certi casi debbasi a loro riguardo aggravare la pena, se, dico, non può egli contestare codesta diversità di condizione, e perciò appunto vuole un aggravio di pena, non può neanche affermare che vi abbia alcun che d'odioso per ciò solo che i ministri della religione siano trattati con norme che di necessità vogliono essere loro appropriate.

Quanto alla difficoltà della prova, osservo prima di tutto che quest'argomento proverebbe troppo, proverebbe cioè che non si dovesse mai, per qualsiasi discorso, quand'anche non si limitasse ad una semplice censura, ma tendesse ad eccitare lo sprezzo contro le istituzioni dello Stato ed a sollevare contro di esse gli animi, non si dovesse mai applicare alcuna pena, perchè la stessa difficoltà che si può incontrare nelle prove, qualora si tratti di una semplice censura, dovrebbero similmente incontrare sempre quando si trattasse di un discorso inteso a gettare lo sprezzo contro le leggi e le istituzioni dello Stato. E siccome egli stesso, l'onorevole Pescatore, ammette che in questo caso una pena debbasi applicare, ed a questo mira il suo emendamento, così ho ben ragione di dire che il suo argomento, provando troppo, nulla prova. Ma dico di più, che questa difficoltà in fatto non esiste, per trattarsi di discorsi e di censure fatte in pubbliche adunanze.

Quando molte persone furono presenti al discorso fatto dal ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, la prova non può riuscire sommamente difficile. Nè vale il dire che pochi, forse per malevolenza verso il ministro del culto, potrebbero talvolta affermare un fatto al vero non conforme, poichè nel modo stesso che si adducono testimoni da colui che viene accusando il ministro del culto, potrà esso ministro addurne a sua difesa; e se dal complesso delle contrarie testimonianze emergesse il dubbio, allora il ministro del culto andrebbe facilmente assolto. Ma da ciò non si può dedurre

che di regola vi possa essere difficoltà di prova; questa difficoltà non vi può essere, poichè si tratta di discorsi tenuti in pubbliche adunanze.

Del resto, a giudizio di nessuno la difficoltà della prova non fu mai una ragione sufficiente per non punire il fatto sul quale debba versare la prova stessa, tuttavolta che fatto sia di tale natura che debba essere punito come reato. Se mai si ammettesse la teoria che, avuto rispetto alla difficoltà della prova, un fatto, ancorchè riprovevole, debba rimanere impunito, difficilmente si potrebbero sanzionare leggi penali.

Gli autori dei reati s'ingegnano mai sempre di nascondere il fatto loro, di evitare le prove, e queste, per la più gran parte dei reati, riescono sommamente difficili.

Dunque nè l'una nè l'altra delle ragioni addotte dal deputato Pescatore valgono ad escludere che la censura fatta dal ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni possa essere considerata come reato.

Aggiungerò ancora che, a mio giudizio, questo punto di questione già fu risolto.

La proposta del deputato Della Motta sostanzialmente mirava allo stesso fine a cui trovasi diretto l'emendamento dell'onorevole Pescatore. L'onorevole Della Motta proponeva che si togliessero le parole *censura alle leggi e istituzioni dello Stato*, e venissero loro surrogate altre parole dicenti: *sprezzo contro le leggi e istituzioni dello Stato*. Ora io domando al deputato Pescatore se la sua proposta non significhi lo stesso. Ed infatti che cosa ei vuole? Vuole modificare le disposizioni del Codice penale in ciò che reprimono discorsi diretti a provocare lo sprezzo contro le leggi dello Stato, e non vuole che tali disposizioni includano la semplice censura. Egli adunque, con qualche diversità di parole, viene a riproporre l'emendamento dell'onorevole Della Motta che già veniva dalla Camera respinto, ed a grandissima maggioranza, poichè dieci o dodici soltanto si alzarono ad appoggiarlo.

Ma io spero che la Camera, siccome respinse questa medesima proposta, quando partiva dall'onorevole Della Motta, vorrà respingerla ugualmente ora che viene dall'onorevole Pescatore.

Un altro scopo ha la proposta del deputato Pescatore, ed è quello di modificare le disposizioni portate dagli articoli 199, 200 e 220 del Codice penale.

Io respingo ugualmente in questa parte l'emendamento del deputato Pescatore. Non dissimulo invero che nei mentovati articoli vi siano disposizioni meritevoli di essere modificate; quelle pene, a mio giudizio, sono anche troppo gravi; ma prima di tutto, come opportunamente avvertiva l'onorevole relatore della Commissione sul particolare dell'articolo 220, è credibile che i magistrati, nel farne l'applicazione, si atterranno di regola alle pene minori e non già alle più gravi, che sono quelle che il deputato Pescatore vorrebbe fin d'ora attenuare.

Ma io credo inoltre che attualmente non convenga di por mano ai mentovati articoli, poichè si connettono con tutte le disposizioni contenute nella sezione prima del capo secondo, titolo 2 del Codice penale, e quindi converrebbe ritocarle tutte ugualmente ad un tempo.

Ma, come ho detto il presente progetto di legge non ha per oggetto una generale modificazione del Codice penale, esso è semplicemente inteso ad introdurre quelle che sono più urgenti.

Ora, io dico, rispetto ai fatti contemplati nelle ridette disposizioni non scorgesi urgenza di sorta, rari per verità essendo i casi in cui debba farsene l'applicazione; oltre di che

i magistrati sempre saranno miti nell'applicazione delle pene.

Non essendovi dunque urgenza, nulla impedisce che si soprasseda per ora a qualsiasi proposta avente per oggetto le maggiori modificazioni volute dal deputato Pescatore e che sieno rimandate al tempo in cui dovrassi più distesamente rivedere il Codice penale, limitandosi per ora la Camera al progetto di legge che dal Ministero le venne proposto.

Io adunque respingo in modo assoluto l'emendamento del deputato Pescatore, in quanto vorrebbe esimere da pene la censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, fatta dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, sovvertendo così interamente l'attuale progetto di legge.

Lo respingo similmente, in quanto verrebbe ad introdurre modificazioni che bensì potrebbero formare oggetto di ampia discussione, qualora si trattasse della revisione totale del Codice penale, ma che ora sono affatto intempestive.

Prego quindi la Camera di voler respingere l'emendamento dell'onorevole Pescatore, perchè se lo ammettesse, deggio altamente dichiararlo, io sarei costretto a ritirare il progetto di legge, venendo per tal modo a cessare quell'effetto che il Ministero si proponeva nel sottoporlo al vostro giudizio.

La Camera può fare ciò che meglio stima; se crede non sia da ammettersi la legge, la rigetti; ma il Ministero la crede tuttavia assolutamente necessaria, e intese di compiere al proprio dovere sottoponendola alla sua approvazione. Se la Camera rifiuterà di approvarla, il Ministero si sottoporrà al di lei giudizio, ma se avverranno inconvenienti, la colpa non sarà certamente del Ministero.

PESCATORE. Signori, l'onorevole guardasigilli ha poggiato tutto il suo discorso sopra un'ipotesi che io posso dichiarare assolutamente erronea.

Egli ha detto che le mie proposte tendono ad escludere l'articolo 2 del progetto ministeriale, nel quale s'incrimina come reato speciale per i ministri del culto il semplice fatto della censura che per gli altri cittadini non è delitto.

Ora, nella esposizione del mio sistema, io ho dichiarato esplicitamente che tale non è lo scopo della mia proposta, e che tale non ne può essere l'effetto. Io ho indicato come debba essere sulla norma della legge sulla stampa riformato il diritto comune che concerne i discorsi e gli scritti coi quali 1° si provoca apertamente alla sedizione; 2° si cerca di spargere il malcontento o lo sprezzo contro le istituzioni dello Stato; 3° si provoca alla disobbedienza ed alla resistenza all'esecuzione civile delle leggi. Questi sono delitti comuni; e riformando sulla norma della legge sulla stampa le pene stabilite dal Codice penale riguardo ai medesimi, applicando la legge comune anche ai preti, a parer mio, come asseriva nell'ultima tornata, potrebbe provvedersi bastevolmente alle esigenze attuali, e non sarebbe il caso d'introdurre un diritto eccezionale.

Per chiarire poi come questo diritto eccezionale, non necessario da un lato, poteva dall'altro riuscire pernicioso, io entravo in ulteriori svolgimenti. Io affermava che nella maggior parte dei casi può mancare la prova del reato, e lo affermava non di mia propria scienza, ma dietro la testimonianza dell'esperienza. Infatti, l'articolo secondo del progetto ministeriale è traciopiato dalla legge francese con una parola di meno. Questa dice *critique et censure*, laddove il progetto ministeriale dice semplicemente *censura*. Or bene, i francesi hanno già fatta la loro esperienza, ed appunto per l'impossibilità o somma difficoltà di provare il reato nei casi dubbi, non altrimenti il fisco procede quando siano censurate o criticate le leggi, salvo nei casi in cui apertamente il ministro del culto abbia eccitato l'odio, il disprezzo o il malcontento

contro le stesse leggi o contro le istituzioni dello Stato. Quando la prova si preveda impossibile o sommamente difficile, è più prudente e più consentaneo alle regole della pubblica amministrazione astenersi dall'eccitare uno scandalo. Ora, quello che è succeduto in Francia, succederà, credo io, anche presso di noi. Eppertanto in pratica la legge non può ottenere un maggior effetto di quella con cui si puniscono i discorsi che tendono ad eccitare il disprezzo, il malcontento; epperò inutile in pratica, rimarrà per nulla altro che per mantenere la discordia e la divisione tra i diversi partiti. Ecco l'effetto dannoso della proposta ministeriale; ecco il motivo per cui io inclinava a credere che dovesse il Ministero starsene contento alla riforma del diritto comune ed all'applicazione di questo ai ministri del culto; e soggiungeva per conseguenza che, mentre con questa legge il Ministero ha l'apparenza di stabilire un mezzo di repressione speciale contro i preti, questo diritto eccezionale non è che un diritto *nominale*; e per altra parte, come io già accennava, e come fra poco dimostrerò più ampiamente, la stessa legge contiene privilegi enormi in favore dei preti. Ma dopo tutte queste dimostrazioni, io soggiungeva in ultimo che, quando si riformi il diritto comune, quando riformato questo si applichi pure ai ministri del culto, resta pur sempre aperta la via a discutere anche il reato speciale che si voglia contro i medesimi creare.

Io dissi espressamente che non contesto al legislatore il diritto di creare anche un reato speciale contro i ministri del culto. Ho detto che a lui incombe prima d'ogni cosa l'obbligo di riformare la legge comune e di applicarla; quando ciò non basti, creerà anche il diritto speciale.

A nulla pertanto giova ricorrere ai voti già emessi dalla Camera. Qualunque sia il significato del voto già dato dalla Camera in ordine all'emendamento proposto dal deputato Della Motta, io certamente non credo che esso escluda altri emendamenti sul medesimo articolo, perchè può la Camera aver quello rigettato, o perchè ne respingesse assolutamente il principio, o perchè ne rifiutasse l'espressione, o perchè il principio contenuto in esso, benchè accettabile, si trovasse forse collegato ad altri principii, ad altre idee che la Camera non potesse adottare. Ma quand'anche quel voto avesse la significazione che già fosse riconosciuta in massima la necessità di creare un reato speciale contro i ministri del culto, non per questo sarebbe menomamente pregiudicato il sistema che io propongo, perchè, oltre a questo reato speciale, io propongo di riformare la legge comune e di applicarla anche ai ministri del culto.

Venendo pertanto alla discussione della mia proposta sulla quale mi rincresco che il signor guardasigilli abbia sorvolato così leggermente, io debbo sottoporre al giudizio della Camera nuove e più precise considerazioni.

E primieramente, lasciata in disparte ogni questione di forma, ogni questione di diritto speciale e di diritto comune, e venendo strettamente allo scopo che si propone il Ministero, io domanderò se il progetto suo consegua lo scopo che egli dice di proporsi.

Trattasi, o signori, considerata la cosa sotto questo preciso aspetto, di reprimere gli abusi dei ministri del culto quando cercano di provocare la disobbedienza alle leggi ordinarie, quando spargono il malcontento contro le istituzioni fondamentali, quando, per mala ventura, giungessero fino al punto di predicare apertamente la ribellione. Ora, per ciascuno di questi tre fini, è evidentemente, a mio avviso, inetto il progetto del Ministero, o, quanto meno, per ciascuno di questi tre casi, conferisce al clero un vero privilegio di favore, e

privilegio non più nominale, ma di fatto. E per vero, cominciando dal primo caso, in cui con un discorso o scritto siasi provocata la disubbidienza e la resistenza alla legge, già si provvede, senza distinzione alcuna tra preti e laici, dall'articolo 220 del Codice penale; secondo il quale, dove alla provocazione segua un fatto qualunque, quantunque non sedizioso, un atto qualunque di resistenza, può essere inflitta al provocatore una pena criminale. Or bene il progetto del Ministero come provvede nei casi di simile provocazione?

Non infligge altra pena che il carcere di tre anni, tranne solo il caso in cui sia seguita una sedizione o rivolta. Se adunque il prete avrà provocata la disobbedienza ad una legge ordinaria, ove non sia seguita una sedizione o rivolta, benchè succeda un atto di violenza, una via di fatto, la resistenza insomma alla legge, una di quelle resistenze che il Codice penale, nei vari articoli che precedono l'articolo 220, qualifica sì facilmente di crimine, un cittadino qualunque, a termini dell'articolo 220, sarebbe punito colla pena del reato principale, e così colla pena criminale; all'opposto il ministro del culto non lo sarà che con una pena correzionale. Ecco, o signori, un primo privilegio a favore dei ministri del culto.

Veniamo al caso più grave, a quei discorsi dei ministri del culto con cui sia apertamente provocato un crimine attentatorio alla sicurezza dello Stato. Ho già detto nella precedente tornata, e ripeto ora, che ai cittadini in generale per questi reati è inflitta la pena della reclusione che può essere di anni 10 e della relegazione che può essere di anni 20; che gli articoli seguenti del Codice penale, richiamando l'articolo 199 relativo al caso della provocazione diretta, infliggono ancora una multa estensibile sino alle lire 10,000, e l'articolo ultimo ancora l'interdizione dai pubblici uffizi. Ora, per questi casi, come provvede, riguardo ai preti, il progetto del Ministero? Provvede con una pena correzionale di tre anni e con una multa di lire 2000. E questo non è un privilegio?

Quando allo stato attuale della legislazione non vi è ragione per dire che l'articolo 199 del Codice penale, che parla di *chiunque*, e comprende così anche i preti, non sia ad essi applicabile, nei casi in cui avessero la mala disgrazia di provocare l'insurrezione, non si direbbe quasi quasi che il progetto del Ministero tenda ad esimerli per questi casi più gravi dalla pena comune e stabilire un privilegio di favore a loro riguardo?

Il signor guardasigilli tacque sopra questa obiezione...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Risponderò.

PISCATORE... obiezione che per altro mi pare una delle più essenziali.

Resta, o signori, il terzo genere di discorsi dei ministri del culto, coi quali essi, senza provocare apertamente la ribellione, cercassero intanto di prepararla spargendo il malcontento contro le libere nostre istituzioni. E qui non possiamo negare che consiste, si può dire, tutto l'interesse della presente legge.

L'articolo 200 del Codice penale provvederebbe a questo bisogno. Esso contempla precisamente il caso di questi discorsi. È vero che invece di dire *contro le istituzioni fondamentali dello Stato*, dice *contro il Governo*; è vero che si pretese che indi sia nato o possa nascere un dubbio nell'applicazione di questa legge ai ministri del culto; ma è vero altresì che questo dubbio si può risolvere o deferendo le erronee decisioni al magistrato di Cassazione, come già un altro deputato osservava, oppure, e questo certamente è il migliore spediente, interpretando legislativamente la stessa legge, so-

stituendo cioè alle parole *contro il Governo* queste altre, *contro le istituzioni fondamentali dello Stato*, come io feci nel mio progetto.

Ma, o signori, il progetto del Ministero procede diversamente; esso declina questo articolo e ne sostituisce un altro con cui si punirebbe la censura alle leggi e alle istituzioni dello Stato.

A questo riguardo io debbo invocare particolarmente l'attenzione della Camera.

Il Ministero dice avere, ed ha difatti, ricopiato il suo articolo dalla legge francese; ma la legge francese usa due parole, *critique et censure*, e il nostro legislatore delle due parole ne accetta una sola, la *censure*. Questo argomento basterebbe già in giurisprudenza per dire che il legislatore ha inteso variare la legge francese, di permettere, cioè, la *critique*, e di non punire che la *censure*. Ma dove su ciò rimanesse dubbio, questo svanirebbe a fronte delle ripetute e scellenni dichiarazioni che abbiamo sentite nel corso di questa discussione dall'onorevole relatore, non dissenziente il Ministero, dichiarazioni dalle quali risulta che pensatamente la parola *critica* fu ommessa appunto per dimostrare che non si vuole punire la critica alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, ma sibbene la sola *censura*, quella che non esamina imparzialmente le cose, quella che non loda neanche quel poco che si può lodare, quella che non parte da una intima convinzione, ma sibbene unicamente da spirito di malignità.

Eccovi dunque come il progetto del Ministero viene a permettere, contro il disposto della legislazione vigente, e, diciamo pure, contro ogni ragione di convenienza e di sicurezza pubblica, viene a permettere, dico, ai ministri del culto un esame critico delle istituzioni fondamentali dello Stato.

Ora, a dirla francamente, io comprendo che si possa concedere od almeno che si possa non punire nei ministri del culto la critica delle leggi ordinarie, le quali sono riformabili, ma non comprendo come si possa concedere agli stessi ministri del culto nelle loro lettere pastorali, nei loro discorsi e nei loro sermoni di sollevare un esame critico del nostro Statuto; lo Statuto non è mutabile, e non deve essere permesso a nessuno, neppure ai ministri del culto, di criticarlo.

Nè mi si dica che i magistrati sapranno distinguere la censura maligna, la censura acerba che si nasconde sotto l'apparenza di un esame critico. Primieramente io vi dico che quelli i quali appartengono alla minoranza del clero ostile allo Statuto, probabilmente hanno la loro intima convinzione, imperocchè lo Statuto è contrario non certamente alla vera religione, ma agl'interessi ed ai principii di un sistema religioso corrotto.

Ora si sa che l'opinione pregiudicata e gl'interessi acciecano, onde può assai di frequente avvenire che certi preti osteggino le nostre istituzioni non per ispirito di malignità, ma sibbene per errore prodotto dai loro pregiudizi, dai loro interessi, insomma per intima convinzione.

Or bene, partendo da quest'intima convinzione, i ministri del culto i più avversi, i più ostili alle nostre istituzioni potranno ad ogni momento fare una critica delle medesime, potranno concedere quel poco di bene che qualunque istituzione contiene, e quindi esaminandone tutti gl'inconvenienti che non mancano mai in nessun sistema di Governo, esagerandoli, aggiungendovi gl'inconvenienti immaginari, le loro proprie erronee opinioni, verranno certo ad ogni momento, sotto l'aspetto di una critica permessa, a farvi la censura più acerba delle nostre libere istituzioni, ed io vi dico che i ma-

gistrati, a fronte di questa legge, non potranno punire; e, quand'anche la convinzione non sia in loro vera, sia soltanto simulata, solo che essi destramente sappiano osteggiare le nostre libere istituzioni, io domando: come i nostri magistrati potranno penetrare nei misteri delle coscienze altrui?

Mi si dirà che tutti questi difetti del progetto ministeriale si possono emendare, e che, ad esempio, per quanto concerne la provocazione diretta alla ribellione, si potrà dichiarare con una clausola speciale, che in tal caso sarà applicabile l'articolo 199. Così, per non concedere ai preti un privilegio, per sottometerli al diritto comune, eccoci direttamente condotti alla necessità di riformare il diritto comune medesimo.

Nè io avrei ideato una riforma del diritto comune se questa presentasse la menoma difficoltà, e, a dir il vero, in questa tornata non mi attendevo che mi si affacciasse una difficoltà reale in proposito, ma credevo almeno che mi si sarebbe fatta una serie di obiezioni, fallaci sì, ma che a prima vista avessero potuto far credere intralciata la cosa. Ora, a che si riducono le obiezioni fatte dal ministro di grazia e giustizia? Si riducono a dire che l'articolo 199 si riferisce alle due sezioni precedenti, e che quindi, per toccare questo, bisognerebbe toccare tutte le disposizioni contenute nelle precedenti sezioni. Ma è sul serio, signori, che si fa questa obiezione? Che cosa propongo io di fare? Propongo di modificare le penalità gravissime stabilite dall'articolo 199 sostituendovi quella pena che è già stabilita dalla legge sulla stampa; e la legge sulla stampa provvede appunto complessivamente per tutti i crimini contemplati nella prima e nella seconda sezione di cui si tratta.

Poniamo che si tratti di uno scritto che provochi a commettere uno qualunque dei crimini contemplati e puniti nelle sezioni prima e seconda del capo 2, titolo e libro 2 del Codice penale. Questo scritto, se è stampato, dalla legge sulla stampa si punisce con una pena non maggiore del carcere di due anni e della multa di lire 4000. Or bene, se questo scritto medesimo non è stampato, come suppone l'articolo 199, io propongo che, tolta la penalità gravissima di questo articolo, si sostituiscano quelle della legge sulla stampa: in che adunque si toccano le precedenti sezioni del Codice?

Adunque non vi ha impossibilità, non vi ha difficoltà di sorta alcuna. L'urgenza poi negata dal signor guardasigilli è evidente, perchè urgente è far cessare una contraddizione flagrante fra legge e legge. Così, nell'ipotesi testè divisata, come il magistrato oserà infliggere la reclusione, una multa gravissima, l'interdizione perpetua dai pubblici uffizi all'autore di uno scritto non stampato, quando all'autore dello scritto medesimo, se fosse stampato, non potrebbe infliggere una pena maggiore del carcere di due anni?

Evidentemente si fa in questo modo violenza alla coscienza del giudice, ed io credo che il giudice, piuttostochè mancare così evidentemente alla propria sua coscienza, preferirebbe in tali casi di assolvere, di dichiarare non constare del reato.

L'urgenza poi che è manifesta, considerata solo la cosa nei termini generali, si fa più palese quando si considera che questa riforma si richiede per raggiungere lo scopo a cui mira il Ministero. Si riformi il diritto comune, perchè non altrimenti si può provvedere, riguardo ai ministri del culto, salvo applicando il diritto comune, e sarebbe troppo gravoso applicarlo ai medesimi senza prima riformarlo. L'urgenza adunque è provata.

Io non mi dilungherò ulteriormente, non avendo sentito

altra più grave obiezione che siasi fatta dal guardasigilli alla mia proposta, e conchiuderò con una dichiarazione:

Io manterrò contro qualunque ulteriore obiezione che si pretendesse di fare la mia proposta. Rigettata questa, io certamente non potrò sottoscrivere a nessuna legge che permetta nel modo che ho dianzi accennato la critica delle istituzioni fondamentali dello Stato. Procurerò con qualche emendamento speciale di togliere questo inconveniente, e se il Ministero consentirà almeno a queste modificazioni subordinate, io dichiaro che per la mancanza del meglio non ho mai respinto e non respingerò mai nè il bene e neanche il tentativo del bene.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Risponderò pochissime parole al discorso del deputato Pescatore. Egli prima di tutto ha detto che io ho falsato il suo concetto mettendo in dubbio che, a tenore del suo emendamento, possa ancora la censura che si faccia dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni alle leggi ed alle istituzioni dello Stato essere considerata come un reato. Ma, a dir vero, io non ho che a leggere il suo emendamento, per dimostrare apertamente che secondo il suo significato la semplice censura non è compresa fra i reati. Qual è diffatti degli articoli da lui proposti quello che potrebbe riferirsi alla censura? È l'articolo 2; ora, quest'articolo 2 è così espresso: « Ogni altro pubblico discorso o scritto che valgano ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro le istituzioni dello Stato, ovvero a provocare la disubbidienza... » Ci viene dunque a riproporre con quest'articolo 2 la disposizione dell'articolo 200 del Codice penale, inducente la necessità di un giudizio intenzionale, se il ministro del culto abbia o no avuto l'intenzione di muovere al disprezzo. E noti la Camera che i termini nei quali trovasi formulato l'emendamento sono ancora più vaghi che non siano quelli dell'articolo 200, poichè quest'articolo parla dei discorsi o scritti diretti ad eccitare il malcontento, ed il deputato Pescatore invece propone una espressione molto più elastica. Egli dice che valgono, lasciando così luogo al dubbio se il discorso fosse o no efficace; tantochè non basterebbe la sola intenzione, ma si richiederebbe ancora la potenza, e per sì fatto modo si renderebbe ognora più difficile l'applicazione della pena.

Del resto, anche il deputato Pescatore ha ammesso che può farsi di ciò questione. Ma i tribunali, ei dice, giudicheranno, e così viene rinnovando precisamente la stessa questione che già era stata proposta, se sieno cioè bastevoli le disposizioni del Codice penale.

Io credo di aver già dimostrato, e lo ha pure dimostrato ampiamente il relatore nelle sue risposte che la disposizione dell'articolo 200 non può essere applicata, e nol sarebbe quando pur si promuovessero appelli, e si facessero ricorsi in Cassazione, perchè i magistrati non possono certamente introdurre aggiunte nelle disposizioni del Codice penale.

Era dunque necessario, era indispensabile di evitare ogni giudizio sulle intenzioni e di rendere punibile il fatto per se stesso, il semplice fatto della censura che sempre accoglie in sé il dolo, quando viene commesso da un ministro del culto nell'esercizio delle funzioni. Per tal modo si possono evitare tutte le contestazioni che nei giudizi criminali insorgono, e si può ottenere che la legge sia efficacemente eseguita.

Ma il deputato Pescatore dice: mentre si ha l'apparenza di voler sottoporre a pene maggiori gli ecclesiastici, si viene ad usare più di mitezza a loro favore; inquantochè colle di-

sposizioni contenute in questo progetto si diminuisce le penalità a cui andrebbero sottoposti, stando alle disposizioni del Codice penale.

Io osservo primamente al deputato Pescatore che non ho mai inteso di aggravare la condizione del clero; sarebbe invece il suo emendamento che ne renderebbe peggiore la condizione, poichè si verrebbero a stabilire per regola circostanze aggravanti rispetto ai soli ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni in quegli stessi reati che possono essere commessi da ogni semplice cittadino. Ciò sarebbe veramente un volere introdurre un'eccezione odiosa contro il clero, e sarebbe un'offesa alla giustizia. Ed io non credo che un membro del clero, per un reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni, possa meritamente essere castigato con pena maggiore di quella inflitta ad un cittadino, qualora si tratti propriamente dello stesso reato, chè anzi l'ecclesiastico potrebbe forse produrre la scusa di avere inteso di adempiere ad un suo dovere di coscienza.

Il deputato Pescatore vorrebbe adunque aggravare la pena introducendo una eccezione odiosa ed anche contraria alla giustizia.

Ma non è però vero, o signori, che il progetto del Ministero intenda a diminuire la giusta pena rispetto ai ministri del culto.

E di vero, quali sono gli articoli invocati dal deputato Pescatore per dire che si faccia questa diminuzione? Sono gli articoli 220 e 199 combinati con le varie disposizioni delle sezioni 1^a e 2^a del capo 2° libro 2°. Ora, se parlasi dell'articolo 220 io non so vedere che cosa abbia a fare esso articolo col progetto di legge in discussione.

L'articolo 220 parla di ribellione alla giustizia, non alle leggi, ed invece il progetto contempla la censura e la provocazione alla disobbedienza contro le leggi dello Stato. Ma vi ha di più che questo stesso articolo non sancisce pene più gravi di quelle proposte nel progetto del Ministero, poichè ivi si dice che se la ribellione non avrà avuto luogo, il provocatore sarà punito col carcere estensibile ad un anno; ed invece il progetto del Ministero porta che in tal caso la pena sia del carcere non minore di tre anni. Vede adunque il deputato Pescatore che la pena anzichè diminuita verrebbe aggravata.

Quanto poi all'articolo 199 che si riferisce ai crimini contemplati nella prima e seconda sezione del capo 2 titolo 2, io non veggio come tali disposizioni possano dirsi tolte di mezzo rispetto agli ecclesiastici nell'esercizio delle loro funzioni.

È opportuno che la Camera conosca il tenore delle disposizioni a cui l'articolo 185 si riferisce.

L'articolo 183, che è il primo della sezione prima, dice:

« L'attentato o la cospirazione contro la sacra persona del Re sono puniti come il parricidio.

« Articolo 184. L'attentato o la cospirazione contro le reali persone che compongono la famiglia regnante sono puniti colla morte.

« Articolo 185. Sono parimente puniti colla pena di morte l'attentato o la cospirazione che hanno per oggetto di cangiare o distruggere la forma di Governo o di eccitare i sudditi o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità sovrana. »

Ora io domando al deputato Pescatore: il progetto di legge che ho presentato si riferisce forse ai discorsi che tendono ad eccitare sì fatti crimini?

No certamente. Il progetto contempla casi speciali, contempla semplicemente il fatto della censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato; contempla eziandio quello che il discorso o lo scritto incriminato contengano provocazione

alla disobbedienza alle leggi ed agli atti della pubblica autorità, ma non si estende al caso della provocazione a quei maggiori reati a cui accenna l'articolo 199 il quale sarebbe all'uopo applicato contro ai ministri della religione, come contro qualsiasi altro cittadino.

Non regge dunque l'obiezione fatta dal deputato Pescatore che con questo progetto si vogliano in certo modo privilegiare i ministri del culto in confronto degli altri cittadini.

Ma, disse il deputato Pescatore, il progetto del Ministero non provvede neanche efficacemente, chè anzi introduce una permissione, che non è punto ammissibile; sancisce cioè la facoltà ai ministri del culto di criticare la legge, in quanto che la proibizione scorgesi ristretta alla semplice censura. In verità io non penso che il non parlarsi della critica necessariamente induca il permesso di criticare. I ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, in fatto di critica relativamente alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, anche dopo la sanzione di questa legge si troveranno nella stessa e medesima condizione in cui attualmente si trovano.

Io non veggio come il deputato Pescatore, il quale si mostra continuamente logico ne' suoi discorsi, voglia ora escludere la censura solo perchè non si fa cenno della critica. Egli non vuole ammettere la disposizione proibitiva della censura, per ciò solo che non si proibisca la critica. Ma io prego prima di tutto l'onorevole Pescatore a porsi d'accordo con sé stesso: se egli crede che i ministri del culto debbano astenersi dalla critica, a molto maggior ragione deve desiderare che debbano astenersi dalla censura; perciò invece di proporre che si escluda dal novero dei reati la censura, dovrebbe invece proporre un emendamento diretto a far sì che alla censura si aggiunga la critica.

Ma, quanto alla critica, già furono svolte le ragioni per cui il Ministero ha creduto, non dirò già di permetterla, ma piuttosto di non punirla; e la precipua di tali ragioni, come fu osservato, si è che la critica non sempre contiene un biasimo, e quindi un'infrazione alle leggi, ma può anche essere fatta col fine di lodare la legge; e quindi non contiene un dolo manifesto del ministro del culto, nè per conseguente può essere considerata come un reato e come tale punita.

Risponderò finalmente all'ultima osservazione del deputato Pescatore che la sua proposta fosse diretta a modificare a favore di tutti i cittadini le disposizioni contenute nell'articolo 199.

Egli ha detto che la ragione da me addotta, quella cioè del non doversi toccare questo articolo, perchè converrebbe toccare anche le disposizioni contenute nelle sezioni 1^a e 2^a, fosse lievissima e tale da non meritare riguardo, non vi essendo necessità alcuna di toccare le altre disposizioni, quando pure si fosse recata una modificazione all'articolo 199.

Ma io faccio osservare che il detto articolo si riferisce precisamente alle disposizioni contenute nelle sezioni 1^a e 2^a del capo 2°. Dunque è ben chiaro che quando si volesse introdurre in questo progetto le disposizioni in discorso, bisognerebbe di necessità coordinarle con quelle contenute nelle sezioni 1^a e 2^a.

Del resto, se al deputato Pescatore non piace questa ragione, gliene addurrò un'altra, ed è che a mio giudizio sarebbe sommamente pericoloso il modificare le pene mettendole semplicemente in correlazione con quelle sancite dalla legge sulla stampa, per quei reati dei quali trattasi nelle sezioni 1^a e 2^a.

Io credo che i discorsi siano talvolta assai più perniciosi e

valgano a produrre più tristi conseguenze che non sieno a temersi da un semplice scritto o stampato. La concitazione degli animi prodotta da un discorso può essere di un effetto più pronto ed immediato che non sia l'opera prodotta dalla divulgazione di uno scritto.

L'autorità diffatti può facilmente impedire la diffusione di stampati sediziosi sequestrandoli, ma non è sempre in tempo ad antivenire gli effetti di un discorso che infiamma la moltitudine, e può trascinare ai più gravi eccessi.

Se dunque è più da temersi il pericolo che può incontrarsi in tal sorta di reato, ragion vuole che anche la maggiore penalità sia mantenuta.

L'ho detto e lo ridico che, in genere, quando si tratta di reati che si possono commettere e coi discorsi e colla stampa, la pena non deve essere maggiore pei semplici, discorsi che l'effetto della stampa può diffondersi più largamente; ma vi hanno dei casi nei quali il pericolo dei discorsi può essere infinitamente maggiore; e per essi la regola generale debbe soffrire le sue eccezioni; casi d'eccezione alla regola sono precisamente quelli contemplati nell'articolo 190, e nelle disposizioni delle sezioni 1^a e 2^a del capo secondo del Codice penale a cui esso articolo si riferisce.

Or dunque, io ripeto anco una volta, una qualche modificazione alle dette disposizioni può essere introdotta, ma non è tal cosa che si possa improvvisare ad un tratto; essa vuol essere meditata e deve formar oggetto di una più ampia e generale riforma dell'intero Codice penale che per ora non può essere sottoposta alla discussione della Camera; quindi io spero che la Camera vorrà senz'altro approvare l'articolo secondo sì e come venne redatto. *(Molte voci. Ai voti! ai voti!)*

PROVOCATORE. Se mi si permette.... *(Ai voti! ai voti! Parli! parli!)*

Io so che avendo già parlato due volte sulla stessa questione, se si vuole invocare contro di me il regolamento non posso più aver la parola. *(Parli! parli!)*

Il ministro ha diviso le sue obiezioni in due discorsi: se le avesse fatte tutte in una volta, forse mi tacerei; ma alle ultime mi rimane ancora a rispondere.

Il signor guardasigilli ripeté di nuovo che la mia proposta esclude la disposizione eccezionale pel fatto della censura che si volesse incriminare riguardo ai preti, ma per appoggiare questa sua obiezione egli confonde apertamente due cose distinte.

Il mio progetto non comprende un articolo che incrimini la semplice censura in ordine ai ministri del culto, ma non la esclude. Non la comprende (e questo è naturale) perchè io inclinava a credere che, riformato il diritto comune, non si dovesse stabilire pei preti un reato speciale: non la esclude come ho dimostrato nel precedente mio discorso, a cui in questa parte nulla rispose il signor ministro.

Soggiunse l'onorevole guardasigilli che non altrimenti il diritto comune riuscirebbe a conseguire lo scopo applicandolo ai ministri del culto, salvo ammettendo per essi le circostanze aggravanti. Ora, egli dice, è contrario alla giustizia il considerare come circostanza aggravante, riguardo ai ministri del culto, e il luogo in cui commettono un reato, e l'occasione del reato, cioè l'esercizio del proprio ministero, e la protezione di cui li circonda lo Stato, non certo perchè impugnano le nostre istituzioni.

Ma queste non sono forse le circostanze che il ministro ed i suoi aderenti invocano per indurre un reato speciale? E le circostanze che valgono, secondo essi, a giustificare una disposizione eccezionale, non varranno ad aggravare la pena ordinaria?

Soggiungeva ancora il ministro che l'articolo 220 del Codice penale nulla ha di comune coi discorsi che provocano alla resistenza alle leggi, imperocchè, come egli dice, quell'articolo è relativo alla ribellione, alla giustizia.

Io osserverò che sotto questa denominazione, forse meno esatta, di ribellione alla giustizia, il Codice penale comprende, in tutte le loro varietà, tutti i delitti coi quali o per violenza, o per vie di fatto, o altrimenti si resiste, non solo ai decreti della giustizia, ed agli atti dell'autorità governativa, ma in generale all'esecuzione di qualunque legge. Dunque l'articolo 220 del Codice penale è relativo al nostro argomento; e non è vero neppure quello che soggiungeva ancora il ministro di grazia e giustizia che, in tutti i casi, l'articolo stesso non stabilisca che un anno di carcere; imperocchè un anno di carcere è comminato pei casi in cui il discorso provocatore non abbia conseguito effetto di sorta; ma se il discorso di provocazione ottenne un effetto qualunque, se il discorso di provocazione promosse un atto di resistenza all'esecuzione della legge, atto che in molti casi è qualificato crimine dalla legge, quantunque non sia nè sedizione, nè rivolta, in questo caso il provocatore è punito colla pena del crimine principale, è punito con pena criminale; dove che, secondo il progetto del Governo, il prete provocatore sarebbe in questo caso punito soltanto con pena correzionale, tranne i casi di sedizione o rivolta. È dunque confermato il privilegio che si concede a questo riguardo ai ministri del culto.

Io non so comprendere come il signor guardasigilli abbia potuto allegare davanti alla Camera che l'articolo 199 del Codice penale riguarda solo i reati puniti dagli articoli 183 e 184. Ma basta leggerlo, per comprendere che l'articolo 199 colpisce tutte le provocazioni a delitti o crimini attentatorii alla sicurezza interna dello Stato, a tutti i crimini che sono puniti nella sezione prima e seconda del capo 2^o, titolo e libro 2^o del Codice penale.

Ora, oltre agli attentati indicati negli articoli 183 e 184, le sezioni citate dal Codice penale contemplano tutte le maniere con cui si attenta alla sicurezza dello Stato; e sono in particolare contemplate la sedizione e la rivolta. Ora, il progetto del Ministero parla anch'esso della sedizione e della rivolta e dice che, se la provocazione ha avuto effetto, sarà punito il provocatore come complice; se non ha avuto effetto, quand'anche il discorso provocasse alla sedizione od alla rivolta, non vi sarà la pena pel ministro del culto che del carcere di tre anni. Dunque, anche in questo caso è concesso al ministro del culto un privilegio. Quando un cittadino qualunque provochi alla sedizione ed alla rivolta è punito secondo l'articolo 199 colla reclusione, con una multa di lire 50,000, con l'interdizione perpetua dei pubblici uffizi; se il ministro del culto invece provoca alla sedizione od alla rivolta, tranne il caso in cui abbia avuto effetto, non è punito con pena criminale.

Dunque è evidente il privilegio che anche in detto caso si concede ai ministri di culto.

Il signor guardasigilli m'invitava a mettermi d'accordo con me medesimo. Se io respingo la censura, dice egli, come posso pretendere che sia incriminata la critica? Ma io distinguo, o signori, nel mio sistema, tra le istituzioni fondamentali dello Stato e le leggi ordinarie. Quanto alle istituzioni fondamentali dello Stato io non ammetto nè censura, nè critica, perchè anche la sola critica, quella che tende a dimostrare che lo Statuto fondamentale del regno reca alla cosa pubblica più danno che vantaggio, anche questa critica, quantunque parta da un'intima convinzione, tende a eccitare

il malcontento contro le nostre istituzioni; e perchè eccita il malcontento contro le nostre istituzioni questa critica nel mio sistema, che è il sistema del diritto comune, che è il sistema della legge attualmente vigente, è punita, e giustamente. Ma il Ministero non distingue tra istituzioni fondamentali e leggi ordinarie. Egli vuole incriminare la censura anche riguardo alle leggi ordinarie; e la giustizia e la censura di quei provvedimenti è molto contestabile.

Incriminando poi la sola censura, sia delle leggi ordinarie che delle istituzioni fondamentali dello Stato, e permettendo quanto ad ambedue la critica, egli viene evidentemente a permettere, o non punire la critica anche dello Statuto fondamentale del regno. Egli dunque permette ai ministri del culto qualunque discorso, purchè possa vestire le sembianze di un imparziale esame, quantunque valga ad eccitare il malcontento contro le nostre libere istituzioni.

Finalmente il signor ministro di grazia e giustizia ha cercato di dimostrare che si possa incontrare qualche difficoltà nel riformare l'articolo 199 secondo la legge sulla stampa.

Quanto agli scritti, anch'egli trova la cosa evidente; quanto ai discorsi poi egli ha detto: in certi casi quando il discorso provocatore è pronunciato nei supremi momenti di una crisi, quando già è imminente la spedizione, il discorso è più pericoloso che uno scritto stampato. Ma, o signori, in questi casi al discorso tien dietro l'effetto, e nel sistema di tutte le leggi, l'autore del discorso è punito come complice. Si riserva la pena ordinaria, la pena portata dalla legge sulla stampa ai casi in cui alla provocazione non tenga dietro nessun effetto; ed in questi casi ho l'onore di dire alla Camera che tutte le leggi che ebbero a provvedere sulla materia non stabilirono mai contro i discorsi temerari una pena maggiore di quella che sia inflitta dalla legge sulla stampa.

Ed una prova evidente di ciò io la trovo nella stessa autorità della legge francese a cui il ministro ricorre. L'articolo 199 del nostro Codice corrisponde al 102 dell'antico Codice penale francese, anzi ne è la letterale traduzione.

Or bene, la legge del 1819 sulla stampa, statuendo pene minori contro gli stampati che contenessero provocazione alla sedizione, od alla rivolta, quella legge, dico, ha compreso nelle stesse disposizioni anche i discorsi non stampati, ed ha stabilita una pena sola variabile tra un *minimum* ed un *maximum* tanto contro la stampa, quanto contro gli scritti non stampati, ed ancora contro i discorsi pronunziati in adunanze o luoghi pubblici. Per conseguenza quella legge abrogava l'articolo 192 del Codice francese corrispondente al nostro articolo 199.

Io credo dunque di poter dire che anche quest'ultima ragione non è che un pretesto per ritardare la riforma della legge, e quindi persisto nella mia proposta e nella dichiarazione che ebbi l'onore di fare. (Voci. Ai voti! ai voti!)

TECCHIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO, relatore. Se dopo le replicazioni del signor ministro, il deputato Pescatore non fosse surto a parlare la terza volta, io mi tacerei; ma le nuove osservazioni di lui mi eccitano necessariamente a spiegare il mio avviso intorno ai suoi articoli.

Dirò dunque innanzitutto, che il vizio precipuo degli articoli proposti dal deputato Pescatore consiste in ciò: che il reato commesso da un sacerdote nell'esercizio pubblico delle sue funzioni (quale lo definisce l'articolo 2 della legge) è dal deputato Pescatore considerato come un reato *comune* con circostanze aggravanti, quando invece esso è un reato *ul generis*.

Il sistema del nostro Codice penale ci manifesta che vi hanno dei fatti i quali non sono reati se li commette un semplice cittadino, e sono reati se li commette un cittadino rivestito di qualche speciale qualità.

Mi basti addurre, per non annoiare la Camera, uno o due esempi.

Se io come semplice cittadino mi introduco nella casa altrui senza alcun diritto e senza permesso del proprietario o dell'inquilino non commetto reato alcuno, purchè non adoperi insidie, minacce o vie di fatto (articolo 224 del Codice penale); ma se invece io avessi il carattere di pubblico ufficiale e in tale carattere mi introducessi nel domicilio altrui (fuori dei casi espressamente determinati dalla legge) commetterei un reato; reato che si chiama *esercizio abusivo di autorità contro i privati*; reato che è dalla legge punito all'articolo 310.

E parimente un cittadino che non sia l'avvocato o il causidico, il quale presti l'opera sua ad un litigante e in premio dell'opera sua pattuisca una parte dell'oggetto controverso, non commette nessun reato. Ma se quel patto è stipulato dall'avvocato o dal causidico col suo cliente, quel patto diviene reato per l'articolo 325.

Ecco adunque come, a tenore delle nostre leggi, vi abbiano casi nei quali il fatto che commesso da un semplice cittadino non è reato, è reato se commesso da un individuo insignito di un qualche speciale carattere o qualità: ecco come in tali casi non si abbia già un reato comune con circostanze aggravanti, ma sebbene un reato tutto proprio di chi lo commette, un reato *sui generis*.

Non può dubitarsi che il sacerdote sia insignito di speciale carattere e di questo carattere faccia uso nell'esercizio pubblico delle religiose funzioni.

È però un atto da lui commesso con abuso di quel carattere o di quelle funzioni se dalla legge viene interdetto come lo sarebbe nel progetto, è un reato *sui generis*, e non altrimenti un reato comune con circostanze aggravanti.

Il secondo vizio degli articoli proposti dal deputato Pescatore è quello di escludere la pena della censura fatta dal prete nell'esercizio pubblico del suo ministero contro le leggi e le istituzioni dello Stato.

Egli ci ha detto testè che i suoi articoli non ammettono nè escludono la pena di cotesta censura. Io gli ricordo che i suoi articoli propongono per emendamento la soppressione d'ogni pena della censura che per l'articolo secondo del progetto è dichiarata reato.

Quando poi egli aggiunge che io, parlando della censura soltanto, e non parlando eziandio della critica, verrei ad ammettere come esente da ogni responsabilità e da ogni pena quella critica, la quale malignasse lo Statuto e le leggi sino a potere eccitare il disprezzo e l'odio contro l'uno e le altre, io gli domando se in tali casi si verifichi la censura.

La critica ha e può avere due patti: lode e censura. Se dunque la critica conterrà da sè la censura, sarà compresa in questa legge; s'ella si limita alla parte della lode, la legge penale non debbe per nulla immischiarsene.

Perfine, o signori, un altro vizio io riconosco nell'emendamento proposto dal deputato Pescatore: ed è questo che, sotto specie di giovare a tutti i cittadini in genere, peggiora di tutti i cittadini la sorte.

Considerate che egli co' suoi articoli 1 e 2, e colla dichiarazione dell'articolo 4, intende togliere di mezzo gli articoli 199, 200 e 220 del Codice penale.

Ora, guardiamo innanzitutto all'articolo 199.

Verissimo è che questo articolo detta pene che a ragione il

deputato Pescatore ha qualificato per enormi: e verissimo è che la enormezza di quelle pene ci fu tanto più sensibile dappoichè la legge 26 marzo 1848 le ha diminuite d'assai pel caso che taluna delle provocazioni in quell'articolo prevedute vengano commesse col mezzo della stampa.

Ma io osservo al deputato Pescatore, e prima di me glielo ha insegnato Montesquieu, che appunto l'enormezza delle pene è una guarentigia d'impunità pei cittadini. E diffatti lo stesso deputato Pescatore ha precisamente poc'anzi avvertito che non oserà il magistrato di pronunciare la pena della reclusione o della relegazione contro uno degli scritti additati nell'articolo 199, quando rifletta che per la legge della stampa sarebbe applicabile una lieve pena correzionale semprchè lo scritto fosse mandato a luce pei torchi.

Ond'è che insino ad oggi i cittadini per ogni scritto, per ogni discorso imprudente o avventato che abbiano pubblicamente profferito o spacciato, in materia politica godettero qualche tranquillità: e forse il fisco o gli altri agenti del potere si accontentarono a reputare quei discorsi o quegli scritti come sogni d'inferno o come voti insensati che punto non influirono a danno dell'essere dello Stato e delle sue leggi.

E quindi innanzi, se voi adottate gli articoli del professore Pescatore che minacciano pena apparentemente mite al reato descritto all'articolo 199, esporrete i cittadini al pericolo di essere molestati per ogni discorso, per ogni scritto non affatto irreprensibile; e il pericolo si farà grave allora più specialmente che siederanno al Ministero persone non abbastanza liberali, non abbastanza devote allo spirito (che poco monta la devozione alla *lettera*) dello Statuto. Di che si vede come, fino al dì di una generale revisione del Codice, meglio sia rimanerci nella condizione attuale che non lo accogliere gli articoli dell'onorevole Pescatore.

Guardiamo in secondo luogo all'articolo 200, del quale pure il deputato Pescatore vi dà a credere che egli viene scemando l'acerbità. No, o signori, il suo emendamento non vantaggia i cittadini; anzi li sottopone a nuove angustie. Percchè, giusta l'articolo 200, il cittadino non può mai essere punito se non quando lo scritto o il discorso sia ispirato dal pravo disegno che ivi è indicato colle parole *diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento, ecc.*; e all'incontro, giusta gli articoli proposti dal deputato Pescatore, il discorso o lo scritto, quando *valgano ad eccitare lo sprezzo, ecc.* sono puniti per sè, per quantunque abbia potuto essere innocente l'animo di chi li ha profferiti o vergati.

Guardiamo da ultimo l'articolo 220, che è il terzo articolo del Codice cui il deputato Pescatore vorrebbe abrogare mercè l'articolo secondo del suo emendamento.

Sapete voi, o signori, qual dono ci fa il deputato Pescatore col suo articolo secondo?

Il dono è questo, che mentre l'articolo 200 del Codice, nei casi almeno che si connettono ai due alinea dell'articolo 218, e nel caso dell'alinea di esso stesso articolo 220, vi punirebbe tutto al più *con un anno di carcere*, il deputato Pescatore vi impone l'obbligo, oltre all'anno di carcere, di pagare sino a 2000 lire di multa.

Tali sono le liberalità dell'emendamento Pescatore che io assolutamente respingo. (*Segui di approvazione*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Pescatore *lestè letto.*

(È rigettato.)

PRESIDENTE. Il deputato Ravina ha facoltà di parlare.

RAVINA. Sic come io propongo di fare un altro emenda-

mento a quest'articolo secondo del progetto ministeriale, così ho dimandato la parola. Ma prima di parlare di questo emendamento vorrei proporre una piccola aggiunta all'articolo primo già votato, non già per cambiare in nulla l'articolo nella sostanza, ma solamente per aggiungervi chiarezza: sarebbe cioè un'aggiunta interpretativa, e anzitutto debbo dire che, appartenendo io alla minoranza della Commissione, in parecchi punti non sono stato d'accordo colla maggioranza intorno al progetto di questa legge.

Primieramente anche a me pareva che, siccome c'era un voto della Camera accettato dal Ministero, il quale statuiva che si sarebbero proposti alcuni articoli per mettere in armonia la legge sulla stampa col Codice penale, anche a me pareva, dico, che questo progetto presentato dal Ministero per questa parte era imperfetto, perchè metteva bensì in armonia gli articoli 164 e 165, ma non già l'articolo 199 e principalmente il 200.

Io veggio che un semplice cittadino che abbia peccato contro l'articolo 200 può essere punito con pene severissime fino colla reclusione, che può estendersi sino ad anni 20 di ergastolo; mentrèchè per la violazione accennata in quell'articolo, nei casi di stampa, non può essere punito che con pena correzionale. E parimente il delitto di bestemmia, di cui non si fa menzione nella legge della stampa, ove fosse commesso con questo mezzo andrebbe impunito, od al più si punirebbe come un'offesa fatta alla religione, sempre con pena correzionale, mentre nel Codice penale è punito sino con anni 20 di lavori forzati!

Ecco due anomalie, secondo me, a cui non ha riparato il progetto.

Io parimente disapprovo i termini con cui sono concepiti gli articoli 164 e 165, per la ragione che il dire « offesa alla religione » è una parola vaga.

Sotto il nome di religione, intendete voi il dogma o tutti gli accessori della religione? Sotto il nome di religione intendete le istituzioni monastiche, tutti i miracoli, o solamente quelli di Cristo, e quelli degli Apostoli, che ne formano il fondamento e che si considerano come dogma? Intendete offesa alla religione il mangiare grasso nei giorni di magro, stabiliti dalla Chiesa? (*Harità*)

Queste espressioni dunque sono assai vaghe, e ponno dar luogo ad infinite e poco benevole interpretazioni, e convien quindi schiarirle.

Era pertanto, ed è ancora il mio avviso che si emendi la forma di quest'articolo, imperocchè, se mi piace la diminuzione della pena, non mi garba però il modo con cui tale articolo è dettato.

Intorno a ciò verserà pertanto la proposta dell'aggiunta che io ho annunziata.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Invito il deputato Ravina ad indicare alla Camera quale sia l'aggiunta che egli intende proporre, perchè se essa mirasse a modificare l'articolo primo che fu già votato dalla Camera, non sarebbe più ammissibile.

RAVINA. Io dissi poco fa che intendevo innanzitutto esporre alla Camera quale fosse stato il sentimento della minoranza, a cui io appartengo, intorno ai diversi punti di questa legge.

Quando proporrò l'aggiunta, la Camera la udirà. (*Harità*) Ho però avvertito che la mia proposta non muta la sostanza dell'articolo primo, ma tende solo...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. (*Interrompendo*) Se l'aggiunta che il deputato Ravina intende proporre si riferisce all'articolo primo, mi pare che sarebbe miglior partito l'essaurire innanzi-

tutto la questione intorno all'articolo secondo, riservando all'onorevole preopinante la facoltà di proporre dopo la men-tovata aggiunta all'articolo primo.

RAVINA. Se mi si riserba tale facoltà, parlerò soltanto dell'articolo secondo.

Voci. Sì! sì!

RAVINA. Io intenderei proporre che, quando quest'arti-colo fosse violato per la prima volta, si infliggesse soltanto una pena pecuniaria, e non si punisse col carcere che la re-cidiva.

Io credo che la moderazione della pena è il miglior mezzo per fare che le leggi siano efficaci. Ho già udito che a molti pare che questa sia una legge particolare, una legge di pri- vilegio, una legge fatta in odio di una classe di persone. Se si stabilisce per la prima volta, come proporrei, una multa la quale può da 50 lire, per esempio, estendersi ad una somma anche enorme, credo che la pena sarà abbastanza efficace. I magistrati secondo la gravità delle circostanze, l'appliche- ranno maggiore o minore; anzi, non solo secondo la gravità delle circostanze, ma anche secondo la fortuna di coloro che avranno delinquito, poichè quando si punisce di multa, bisogna sempre aver l'occhio a non punire un povero come un ricco. Mi pare dunque che la multa possa molto bene essere adat- tata a far sì che sieno frenati questi discorsi fatti sul pergamino in censura delle leggi dello Stato.

In Inghilterra, paese a cui ricorro molto più volentieri che agli esempi napoleonici, quando si tratta di libertà, in In- ghilterra, dico, le pene pecunarie sono molto più frequenti che altrove. Voglio citare un fatto ivi successo, il quale è assai analogo al nostro: è questo il caso recente dell'arcive- scovo Wiseman che prese un titolo proibito dalla legge.

A questo proposito si è discusso lungamente il punto se si dovesse applicare la pena del carcere, e si conchiuse col sot- toporlo ad una grossa multa; una tal pena mi sembra molto più savia e molto più efficace nel tempo stesso che quella del carcere. Se poi il delinquente si rende recidivo, se la multa non ha bastato per correggerlo, si potrà in allora col- pirlo con una pena maggiore. Ma in generale, è meglio at- tenerci alla pena più mite. Del resto, credete pure che, toc- cati nella borsa, questi preti diverranno più savi e più ragio- nevoli (*Ilarità*); siatene persuasi. Nel caso poi di recidiva, si potrà aggiungere il carcere alla multa.

Ma si dirà: e se non pagano questa multa? Risponderò che c'è mezzo di farla pagare, tutti hanno entrate dal più al meno; d'altronde vi provvede il Codice penale: chi non paga la multa è obbligato a scontare la pena colla persona, vi è un giorno di carcere per ogni tre lire.

Parmi adunque che quest'emendamento potrebbe essere accettato dal Ministero. Noi facciamo, si può dire, una legge nuova, una legge che sarà veduta di mal occhio nelle circo- stanze piuttosto critiche e difficili in cui siamo; credo perciò che mostrando sentimenti di moderazione noi non ne sa- remo che lodati ed applauditi; e sono inoltre persuaso che la legge avrà più effetto, e avrà più efficacia la pena stabi- lita. Certo è che vedere per cause non troppo gravi i sacer- doti in mano dei carabinieri, sarebbe pel popolo una cattiva impressione e che, per quell'autorità che debbono conservare generalmente i sacerdoti onde la religione riesca utile, e sia anche un mezzo di un buon governo, non conviene addive- nire a questi atti di apparente rigore. Se noi togliessimo loro ogni autorità riescirebbe inutile la religione; ma allora si dovrebbe fare senza preti, piuttosto che averne solo gli in- convenienti e non i vantaggi. Se dunque può bastare una minor pena per la prima volta, parmi che un tal principio

dovrebbe essere da tutti approvato. Se poi chi fu già una volta punito non si corregge, se dimostra veramente che sia ostinato, che ritorni al vomito, come dice la Scrittura, eb- bene allora gli si aggiunga la pena del carcere.

Quest'è l'emendamento che io intendevo proporre intorno a quest'articolo. Mi riserverò intanto, come dissi, la facoltà di presentare un'aggiunta interpretativa dell'articolo primo già votato, e di accennare anche agli altri punti in cui, io membro della minoranza, dissentiva da alcune disposizioni di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Ravina con- sisterebbe adunque nello stabilire che nei reati commessi per la prima volta dai ministri del culto vi fosse la pena d'una multa, e in caso di recidiva il carcere e la multa, come sta nell'articolo.

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi rincresce, ma debbo oppormi al- l'emendamento proposto dal deputato Ravina. Confesso che quando si tratta del primo reato che siasi commesso, la colpa può non essere tanto grave e che la gravità del reato cresce d'assai quando si tratta della recidività; ma anche pel primo reato la pena deve essere tale, che valga di freno ond' impe- dire il fatto che la legge deve poi reprimere. Ora io non credo che la pena limitata alla multa possa riuscire di molta efficacia. Prima di tutto vi sono dei ministri del culto prov- veduti di pingui rendite, ai quali certamente non tornerebbe molto grave il pagamento della multa, tanto più che essa non potrebbe essere molto grave, oltre di ciò il deputato Ravina sa meglio di me, che fra i ministri del culto corre una spe- cie di solidarietà, e che ciò che non pagasse il condannato sarebbe da altri pagato; cosicchè, ristretta la pena ad una semplice multa, i ministri del culto potrebbero in date cir- costanze associarsi e rendere col loro concorso inefficace la prescrizione della legge.

Se la pena del carcere fosse molto grave, certo io non avrei alcuna difficoltà a renderla anche minore, ma ben vede il deputato Ravina, che si tratta solamente della pena da tre mesi a due anni di carcere. I giudici certamente, quando si tratterà del primo reato e non vi saranno circostanze aggra- vanti, useranno di limitare la pena al *minimum*, ossia a tre mesi. Ora io dico la pena di tre mesi non è certamente molto grave, ma può essere sufficiente a contenere i ministri del culto, tantochè si astengano da quelle censure che non sono dicevoli al loro ministero.

RAVINA. Mi pare di avere osservato che efficace sarebbe la multa da me proposta per la ragione che i magistrati l'ap- plicherebbero sempre in misura corrispondente alla condi- zione dell'individuo, oltre al tener conto delle circostanze aggravanti che vi potrebbero essere. Mi pare poi che il signor ministro non abbia molta fiducia nella sapienza, e nell'impar- zialità dei magistrati. Egli dice che vi sono molti fra il clero che hanno rendite pingui; ma allora la multa potrà essere molto grave. Io non ho determinato il *maximum* della multa: e questo si può mettere assai elevato, ed allora son persuaso che essa sarà abbastanza efficace.

Egli disse esservi una specie di solidarietà tra i membri del clero. Vera solidarietà io credo che non c'è, e solo po- tranno coloro che sono più ricchi supplire in parte a ciò di cui difettasse un altro.

Ma a me piace anzi questo modo, perchè servirà loro di freno, e saranno più cauti e peritosi nel fare opposizioni alle leggi dello Stato. Se il vescovo teme di avere a pagare egli la

multa, andrà sicuramente ben guardingo nel dare le istruzioni ai parroci, affinchè non si permettano di dire cose illecite. Del rimanente, come osservava pur ora, si otterrebbe questo, che non si verrebbe una seconda volta a commettere il medesimo delitto. Sarebbe una lezione data a chi pecca per la prima volta. Se la lezione è salutare, contentatevi della correzione; se non è salutare la prima, verrà la seconda, e la percossa sarà più grave.

Mi pare in conseguenza che non ci sia l'inconveniente temuto dal signor ministro pel mio emendamento, e spero che la Camera non lo vorrà rigettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Ravina, già da me accennato.

(È rigettato.)

Metto ora ai voti l'articolo 2, sul quale venne fatta per iscritto, e deposta sul banco della Presidenza la domanda per la votazione, ad alta voce in seguito ad appello nominale. (*Movimento generale*)

Sono firmati: Miglietti, Mantelli, Bersezio, Cornero, Mautino, Daziani, Cadorna Raffaele, Sommeiller, Demaria, Ricchetta, Gilardini, Debenedetti.

I deputati che approveranno l'articolo 2, risponderanno di sì; quelli che lo rigetteranno, risponderanno di no.

PARETO. Domando se è permesso di motivare il voto.

Voci. No! no! Ora si vota!

PESCATORE. Domando la parola per fare una domanda al ministro. (*Rumori di dissenso*)

Io non intendo fare altra proposta; domando solo se consentirebbe a scrivere, invece di « un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato » queste parole: « un discorso contenente censura delle leggi, e critica o censura delle istituzioni fondamentali dello Stato » (*Mormorio*), oppure si dichiara che, qualunque critica dello Statuto, quando sia tale che possa eccitare al malcontento... (*Rumori prolungati*)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non posso accettare questo emendamento per la ragione che la critica nel senso che abbiamo spiegato, e quello proprio della stessa parola, può anche contenere lode; quando contiene solo biasimo, allora è compresa sotto la parola *censura*; ed io non posso introdurre la parola *critica* in opposto alla parola *censura*, perchè si potrebbe dare un altro significato alla legge.

PESCATORE. Domando la parola.

Molte voci. No! no! Si voti!

PESCATORE. Domando soltanto di spiegare il mio voto. Io ho proposti emendamenti in sostituzione degli articoli del Ministero che furono respinti; ora io debbo spiegare come, ciò non ostante, giudichi tuttavia di dovere accettare l'articolo del Ministero.

Io credo che il mio sistema era migliore, ma per difetto del meglio non respingo il bene, e se non sono certo, tuttavia posso sperare che, dichiarato massime il dubbio da me proposto, un qualche bene possa risultare dalla disposizione del Ministero; ed anche il tentativo del bene non lo respingo, come ho detto, per non potere conseguire il meglio. (*Bravo! Bene!*)

(*Si dà principio alla votazione per isquillatio nominale.*)

AGNÈS. Domando la parola. (*Rumori prolungati*)

Voci. Si voti! si voti!

PRESIDENTE. Non si può più parlare.

AGNÈS. Voglio fare una semplice osservazione.

Voci. No! no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. La votazione è già principciata, non gli posso più assolutamente accordare la parola.

(*Segue la votazione per appello nominale.*)

Votarono pel sì:

Agnès — Annoni — Ara — Arcais — Astengo — Avondo — Bairo — Balbi — Barbier — Benintendi — Benso — Bertuti — Berti — Bertini — Bersezio — Bezzi — Bolmida — Bon-Compagni — Borella — Botta — Bottone — Bronzini-Zapelloni — Brunet — Buraggi — Buttini — Cadorna Carlo — Cadorna Raffaele — Cambieri — Campana — Canalis — Cantara — Carquet — Casanova — Cassinis — Castelli — Cavalli — Cavour Camillo — Cobianchi — Colli — Cornero — Correnti — Cossato — Crosa — D'Alberti — Daziani — Debenedetti — Delfino — Delitala — Demarchi — Demaria — Depretis — Durando — Falqui-Pes — Farina Maurizio — Farina Paolo — Farini — Gallo — Galvagno — Gerbore — Geymet — Gilardini — Ginet — Giovanola — Grixoni — Lachenal — La Marmora — Lanza — Louaraz — Lisio — Malan — Mameli — Mantelli — Martinet — Mautino — Mazza Andrea — Mazza Pietro — Melegari — Mellana — Michelini Alessandro — Miglietti — Minoglio — Monticelli — Nicolini — Notta — Pallavicini — Pallieri — Pateri — Peirone — Pescatore — Petitti — Pernati — Pezzani — Piacenza — Polto — Quaglia — Rattazzi — Rezasco — Riccardi Carlo — Riccardi Ernesto — Ricchetta — Robecchi — Salmour — Sanguinetti — Serra Carlo — Serra Orso — Solaroli — Tecchio — Tegas — Tola — Torelli — Valerio...

VALERIO. Temo che l'articolo della legge sia inefficace: mi dispiace perchè può essere interpretato come legge eccezionale e avere un carattere odioso. Siccome tuttavia io penso che nei gravi avvenimenti che si avvicinano sia necessario che il Governo non si trovi da verun lato disarmato, per ciò, e per ciò solo, voto in favore. (*Bravo!*)

PRESIDENTE... (*Votanti pel sì*) Valvassori — Zirio.

Votarono pel no:

Arconati — Asproni — Brignone — Cavour Gustavo — Chapperon — Costa de Beauregard — Della Motta — Martinet — Despina — De Viry — D'Ittiri — Fara — Ferracciù — Gallisai — Genina — Ghigliani — Marongiu — Moia — Mongellaz — Musso — Pareto — Ravina...

RAVINA. Siccome il ministro ha rigettato il mio emendamento, così io non accetto il suo articolo. (*Risa generale*)

PRESIDENTE... (*Votanti pel no*) Ricci — Rossi — Rocci — Roux-Vollon — Sanna-Sanna — Santacroce — Sappa — Solaro della Margherita.

Risultano assenti all'appello:

Airenti — Arrigo — Avigdor — Beldi — Bellono — Bertoldi — Bianchetti — Blanc Maurizio — Blanc Pietro — Bò — Bona — Boyl — Brofferio — Brunati — Brunier — Cabella — Carta — Casaretto — Cattaneo — Cavallini — Chenal — Chiò — Corsi — Decastro — Deforesta — Garibaldi — Gastinelli — Gianoglio — Girod de Montfalcon — Graffigna — Guglianetti — Imperiali — Isola — Jacquier — Menabrea — Mezzena — Michelini G. B. — Naytana — Polleri — Revel — Saracco — Sauli — Scapini — Serra Francesco — Sineo — Somis — Sommeiller — Spinola Domenico — Spinola Tommaso — Tuveri — Vicari.

Il deputato Arnulfo dichiara di astenersi dal votare stantèch, per causa di malattia, non ha potuto assistere alle discussioni che ebbero luogo, e non intervenne alla Camera che nella seduta d'oggi.

Risultamento della votazione :

Presenti	144
Votanti	143
Maggioranza	73
Votarono pel sì	113
Votarono pel no	50
Si astenne	1

(La Camera approva.) (Movimento generale)

La parola spetta al deputato Ravina per un'aggiunta all'articolo primo.

RAVINA. Se mi venisse fatta libera facoltà di introdurre questo alinea interpretativo di cui ho parlato all'articolo primo, io il farei anche dopo che sia discussa tutta la legge, e verrebbe egualmente in acconcio; se no, quando la Camera lo stimi a proposito, io entro in materia immantinente.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi pare che sarebbe meglio votare prima gli articoli ed aspettare al fine della legge...

RAVINA. In quanto a me mi rimetto interamente alla Camera.

Molte voci. Sì! sì! Dopo!

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 3:

« Se il discorso o lo scritto mentovato nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti di pubblica autorità la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di lire due mila.

« Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato e punito come complice. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 5. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento. »

Il deputato Cavour Gustavo ha facoltà di parlare.

CAVOUR GUSTAVO. Io ho votato senza difficoltà, ed anzi con piena convinzione, il primo articolo di questa legge, nel quale rinveggo disposizioni larghe e liberali. Vi scorgo una diminuzione di pena, locchè è consono all'indole mite di questi tempi. Nel mentovato articolo trovai similmente una guarentigia di trattamento amichevole e di tolleranza verso i nostri concittadini i quali professano un culto diverso dal nostro, ed io, come sinceramente cattolico, sarò sempre disposto a promuovere le disposizioni per cui i nostri concittadini da noi dissenzienti in materia di religione, abbiano presso noi quel trattamento che bramiamo trovino i nostri correligionari in Inghilterra, nella Germania protestante e negli altri Stati in cui si professa una religione diversa dalla nostra.

Del pari voterò con piacere gli altri sette articoli di questa legge, i quali statuiscono diminuzioni di pene e disposizioni più conformi all'indole della moderna civiltà. Questi otto articoli, a parer mio, ponno appellarsi la parte liberale di questa legge, perchè sono informati dallo spirito del nostro secolo, e meritano l'approvazione di tutte le persone che amano un progresso savio e regolare.

Ciò premesso, debbo notare che vi sono in questa legge quattro altri articoli, i quali ne formano, oserei dire, il contrapposto, imperocchè in quelli di cui dianzi facevo parola

si statuiscono disposizioni larghe e liberali, laddove nei quattro articoli testè accennati, s'infliggono novelle pene, e si restringe la libertà. Per tal guisa, se io consultassi soltanto la grammatica, o togliessi per autorità suprema il celebre dizionario del Tommasèo, forse potrei dire che tali articoli costituiscono la parte antiliberale della legge; ma siccome io stimerei di fallire alle convenienze parlamentari ove mi valessi di un tal vocabolo, che d'altronde non vorrei mai adoperare in una discussione co' miei colleghi, mi limiterò a dire che costituiscono la parte meno liberale della legge stessa.

Perciò io ho votato contro gli articoli secondo e terzo facendo plauso agli argomenti messi innanzi dall'onorevole deputato Moia, il quale non toccò alcuna di quelle questioni che potevano irritare gli animi, ma si tenne nella sfera degli alti principii del diritto, ed esternò sensi larghi e liberali.

Scendendo poi a parlare dell'articolo quarto, non dubito di asserire che esso discorda dai principii i più elementari del diritto criminale.

Diffatti è d'uopo por mente essere canone ammesso da tutti i criminalisti, che, quando si tratta di materia penale, l'atto che si vuol colpire come reato deve essere definito in modo netto e preciso, in guisa che non possa sorgere verun dubbio in proposito.

Ora che cosa s'intende di fare coll'articolo quarto?

Si vuole colpire come reato un fatto che per l'addietro fu soltanto impedito per motivi di alta politica, di cui non contende l'opportunità. Ciò posto, il Governo potrebbe impedire tale atto, e ciò sarebbe bastevole.

Infatti, qual danno potrebbe derivare allo Stato dal fatto di chi volesse tentare di fare una cosa che il Governo ha mille mezzi d'impedire?

Dico essere strano che, dopo sei anni di regime costituzionale, dopo sei anni di vita libera, ci si proponga di adottare un cumulo di massime che sono una pretta eredità dell'assolutismo.

Io confesso che credo che un popolo libero non possa ciò fare senza cercare almeno che cosa si poteva e che cosa non si poteva convenevolmente accettare di questa eredità dell'assolutismo.

Di più, credo che non ci sia un solo giureconsulto nella Camera o nei tribunali il quale possa dire precisamente e specificamente quali erano quelle massime vigenti sotto la monarchia assoluta, alle quali si vuol dare una nuova sanzione. Altra infatti era la pratica del Senato di Savoia, altra quella del Senato di Torino, altra quella della reale udienza di Cagliari.

Se uno scrittore voleva trattare un po' più largamente questa materia, la censura glielo vietava. Un regime libero non deve mantenere queste anomalie. Lascio alla Camera di apprezzare se il corroborare quello stato di cose con nuove penalità sia cosa conforme allo stato attuale della scienza della giurisprudenza.

Dirò di più. Nell'esecuzione di certe provvidenze in materia ecclesiastica, cosa ha da temere lo Stato quando non c'è più nè fóro nè giurisdizione ecclesiastica?

Quando esistevano e il fóro e la giurisdizione ecclesiastica, comprendo che era opportuno che lo Stato fosse informato di tutte le provvidenze che emanavano da quest'autorità. L'*exequatur*, come porta il suo nome, non è altro che un appoggio, che il solo depositario della forza materiale dà a certi atti giuridici d'altra autorità, onde la forza pubblica li faccia eseguire.

Ma quando il potere civile non presta l'appoggio della forza di cui egli esclusivamente dispone alle prescrizioni ec-

clesiastiche, queste non possono in nulla nuocergli. Si considererà poi ancora un tentativo che non può avere alcun effetto, che non può sconvolgere l'ordine pubblico, come un delitto punibile col carcere? Questa non mi pare una cosa logica.

Credo superfluo d'indicare che oggidì tutti i criminalisti riconoscono che la base del diritto penale non deve prendersi unicamente nel carattere morale d'un atto, ma sibbene nella difesa dello Stato. Ora, come può temere lo Stato che uno voglia senza forza, senza mezzi di coercizione, recare ad effetto un atto a cui lo Stato medesimo negherebbe il suo appoggio? È questo un timore tutt'affatto fantastico ed illusorio, e sopra questo timore noi stabiliremo una penalità? La cosa non mi pare normale.

Osserverò di più che con quel complesso di massime incerte e varie che si formarono a mano a mano andando un po' innanzi ed un po' indietro sotto l'assolutismo, in mezzo a quella grande confusione vediamo delle cose stranissime, le quali, se si volessero attuare oggi, esporrebbero il Governo a sconci che lo porrebbero in una posizione imbrogliata. Citerò un solo fatto.

Ci sono delle persone che per una delicatezza di coscienza, che nessuno credo potrà biasimare, non credono poter leggere libri proibiti senza una licenza dell'autorità ecclesiastica. Fra queste, alcune oggi ancora si dirigono al Ministero degli esteri per avere dalla Santa Sede tale permesso, e talvolta se ne è domandato l'*exequatur*.

In questo caso io domando che cosa farà un ministro costituzionale? Se concede l'*exequatur*, colla libertà della stampa e col nostro diritto, si renderà ridicolo. Sarà questa una concessione che non oserà fare per tema dei frizzi che alcuno potrebbe gettargli. Se poi lo nega, tormenterà la coscienza di quelle persone, e si renderà odioso. Secondo le massime degli avvocati fiscali del secolo scorso (forse oggi non oserebbero più andare sin là), si sottometterebbe all'*exequatur* anche la licenza per mangiar carne in giorno di magro. Anche lì il guardasigilli, nel valutare le circostanze di una persona che domanda questa licenza, nell'ingerirsi in queste cose, mi pare, sarebbe in una posizione falsissima. Io credo adunque che la cosa più semplice sia di lasciare largo campo alla libertà. La più parte di queste misure sono relative ad un ordine di cose che non ha che fare colla sicurezza dello Stato; e di queste non abbiamo paura. In quanto a ciò che è d'interesse reale, come sarebbero le materie beneficiarie, sicuramente lo Stato potrà continuare ad agire come ha fatto fino adesso.

Se viene provvisto di un beneficio qualcheduno che, secondo le norme vigenti nel nostro Stato, non possa averlo, gli si rifiuta l'*exequatur*, e non potrà mai averlo, ma non vi ha ragione di punirlo. Si accerti la Camera che sicuramente gli affittavoli dei beni che ne formano la dote, quelli che debbono pagare i censi o le pigioni, non li pagheranno a colui che non ne sia veramente investito. Dunque credo che lo Stato sia sufficientemente guarentito. A che dunque introdurre un lusso di pene, che hanno anche una certa gravità, quando non ci è il bisogno e non ci è un reato palpabile che si possa definire? Credo che nessuno possa andare a dimostrare in modo definitivo cosa siano queste massime che si andavano allargando e stringendo secondo i casi. Io credo pertanto che quest'articolo sia più lontano dai principii generali, lo credo peggiore dei due precedenti (salvo sempre il rispetto dovuto alla maggioranza), e voterò contro; intanto ne propongo l'intera soppressione.

TECCHIO, relatore. L'onorevole deputato Di Cavour crede

che quest'articolo sia contrario allo spirito liberale delle nostre istituzioni. Io, per l'opposito, credo che questo sia l'articolo il più liberale di tutta la legge.

Ricordiamoci l'articolo 18 dello Statuto così concepito:

« I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti alla esecuzione delle provvisori di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re. » E ricordiamoci che per l'articolo 2 del Codice civile, quando venisse violata dal potere ecclesiastico la detta prerogativa regia, potrebbesi, senza dubbio, ricorrere a provvedimenti che io non dirò propriamente *economici*, ma che certo appariscono extra-legali.

Che facciamo noi pertanto con quest'articolo quarto? Preserviamo il potere ecclesiastico dagli arbitrii governativi, e mettiamo il potere medesimo all'ombra di una legge precisa. Il potere ecclesiastico d'ora innanzi saprà quali siano le conseguenze delle violazioni che egli facesse dell'articolo 18 dello Statuto, e così di tutte le regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per le materie cui quell'articolo si riferisce.

Non so poi comprendere come il deputato Di Cavour reputi ignote o dubbiose le *regie massime*, che egli dice dell'*assolutismo*, intorno alla materia di cui ci occupiamo. Le *regie massime*, o piuttosto le regole accennate nell'articolo 4 del progetto, sono consacrate nei concordati, dai quali concordati e dalle istruzioni pontificie ai medesimi relative, ben si scorge quali sieno i diritti spettanti alla potestà regia per ciò che riguarda alla materia beneficiaria e alla esecuzione delle provvisori di ogni natura provenienti dall'estero.

Il deputato Di Cavour ha allegato un esempio, cioè quello delle dispense per la lettura dei libri proibiti. Ma a questo proposito occorre distinguere: o si tratta di una dispensa generale che si voglia dare per tutto lo Stato, ed allora reggono le disposizioni relative all'*exequatur*, o si tratta di una particolare dispensa data a certe determinate persone, ed allora la bisogna è tutta di coscienza o di fóro interno, e non fa d'uopo di *exequatur*, ma di semplice *segnatura*.

Del resto, versa in errore il deputato Di Cavour quando opina che la violazione delle regole richiamate coll'articolo 4 del progetto, non possa produrre turbamenti e disordini nelle private famiglie o nello Stato.

Pur troppo possono intravvenire dei gravi disordini se violate siano quelle regole, massimamente nella materia delle dispense matrimoniali; ed è facile il vedere come sia pericoloso che vengano messe in attività le provvisori di dispensa date dal potere ecclesiastico quanto a certi impedimenti. Sappiamo che nello stato attuale della civiltà e dei costumi, il potere civile non tollera che si contraggano matrimoni tra persone strette da vincoli che la morale pubblica non permette di sciogliere o di obliare. È mestieri dunque ovviare che le dispense venute da Roma sieno senz'altro efficaci; è d'uopo tener fermo il principio che le dette dispense debbono essere sottoposte al regio *exequatur* prima che si celebri il matrimonio pel quale fossero state spedite.

Ciò stesso è a dirsi della collazione e della istituzione dei benefici. Anche a questo riguardo, niuno è che non vegga i pregiudizi che potrebbero derivare e alla quiete pubblica e alla retta amministrazione dei beni ecclesiastici, se mai senza regio *exequatur* procedessero i vescovi alle istituzioni e alle collazioni.

Adunque, rispetto alle regole, noi non portiamo nessuna innovazione; e rispetto alle pene, noi solleviamo gli ecclesiastici da quelle pene arbitrarie che altrimenti potrebbero loro applicarsi o in via economica o semi-economica, e dettiamo

in vece pene certe e determinate, locchè è ufficio e debito d'ogni provvido e giusto legislatore.

PRESIDENTE. Il deputato Mameli ha facoltà di parlare.

MAMELI. Io, inerendo alle osservazioni fatte dal deputato Di Cavour, non posso consentire all'articolo 5 che è il 4 del progetto della Commissione, senza avere sott'occhio una legge che determini i casi per i quali è richiesto l'assenso del Governo prima di pubblicare ed eseguire i provvedimenti relativi ai culti.

L'articolo si riferisce alle regole vigenti; ma queste dipendendo dall'arbitrio degli antichi Senati e dalle consuetudini, che non sono state sempre uniformi, non vedo come possano servire di fondamento ad una legge penale per infliggere ai contravventori gravi pene anche corporali.

Non abbiamo su tale materia, oltre i provvedimenti speciali emanati per i singoli casi, che qualche regio decreto, manifesto o circolare. Così, per esempio, citare possiamo per il Piemonte il regio viglietto 15 giugno 1719, ed il manifesto e circolare del Senato dipendentemente dal medesimo del 20 giugno e 13 agosto detto anno.

Ma, anzichè aversi nei medesimi regole invariabili, vi è stabilito che « quanto ai brevi della penitenzieria, indulgenze, privilegi di oratorii privati ed altri brevi di simile natura, che saranno indicati secondo le occorrenze, si potranno eseguire senz'altro, e sino a nuovo ordine. »

Ognuno vede quanto sieno elastiche queste eccezioni e quanto si prestino agli abusi; ma non è men vero che perciò appunto è necessario definire prima con apposita legge gli oggetti relativi al culto, per i quali debba intervenire anche il potere civile, senza di che non avrà fondamento la legge penale.

Del resto riconosco giusta la risposta del relatore al caso indicato dall'onorevole Cavour, il quale riguarda la coscienza, ossia i provvedimenti emanati dalla penitenzieria, che sono essenti dall'*exequatur*.

CAVOUR GUSTAVO. Io risponderò alcune parole all'onorevole signor relatore; e prima di tutto gli farò osservare che io non ho punto impugnato l'articolo 18 dello Statuto, al quale non intendo che si arrechi nessuna modificazione.

Io per ora non domando altro se non che si conservi intatto quell'articolo dello Statuto, il quale mantiene lo *statu quo* rispetto alle discipline relative all'*exequatur*, ma non so per quale illegittima illazione se ne voglia dedurre la necessità di stabilire una nuova penalità.

Con ragione l'onorevole relatore mi citava la questione dei benefici. Ma io chiedo se, per andare al possesso d'un beneficio potrà taluno impadronirsi dei beni che formano la parte materiale del beneficio (non parlo del diritto di andare in coro, per esempio), senza un atto del Governo che lo investa del materiale possesso di questi beni. Senza quest'atto del Governo, il provvisto non verrà mai ad ottenere lo scopo di godere le rendite del beneficio; dunque non è necessaria la penalità; una pena non deve essere stabilita se non è giustificata dal bisogno della pubblica sicurezza.

L'onorevole relatore ha poi sviluppato un concetto al quale certamente non posso a meno di far plauso. Egli ha detto che questa misura è liberale ed equa, inquantochè a pene arbitrarie, e che possono portarsi a qualunque gravità, si sostituisce una pena determinata. Osservo però che in fatto pene non c'erano; c'era la facoltà d'impedire un fatto, come, ad esempio, uno che possedeva un giardino ha diritto d'impedire che altri vadano a passeggiarvi; ma dico: pene propriamente dette non c'erano; non è dunque necessario

di stabilire ora per questo una penalità nuova e per nulla necessaria.

Le antiche massime a questo riguardo intese nel loro senso moderato e ragionevole si limitavano ad usare mezzi materiali che lo Stato possiede in gran copia (di cui anzi affatto sovrabbonda) per impedire cose a sè pregiudiziali; e questo in virtù dell'articolo 18 dello Statuto.

Ma altro è mantenere questo diritto d'impedire cose allo Stato pregiudiziali, altro è punire atti che non hanno necessariamente un carattere di odiosità, nè toccano gravemente gli interessi dello Stato. Mi pare che questo sia un lusso di pene unicamente usato per fare una dimostrazione in un senso che lusinga certi pregiudizi, e credo che è sempre pericoloso di stabilire pene per far una semplice dimostrazione di principii. È ben vero che quest'articolo rimarrebbe inapplicato e dormiente, ma la sua stessa esistenza nel nostro Codice ci farebbe torto, massime essendo votata da un Parlamento libero, dopo sei anni di reggimento costituzionale, che deve averci divezzati dalle massime assolutistiche.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Le osservazioni che si fecero dagli onorevoli Cavour e Mameli avrebbero qualche importanza, se in questa legge si dovesse discutere quali siano gli atti provenienti dall'estero soggetti al permesso del Re; allora veramente sarebbe il caso di investigare se più questo che quell'atto debba andare sottoposto a tale permissione. Qui trattasi invece di determinare la pena da applicarsi a coloro che abbiano violate le disposizioni che rendono obbligatorio il regio *exequatur*. Necessità vuole adunque che la presente legge si riferisca alle altre già esistenti, a quelle cioè che si potrebbero violare, e che sono mancanti di penale sanzione.

Nè serve il dire che non vi sono regole stabili, che un magistrato sia usato a giudicare in un modo ed un altro magistrato in altro modo, dimodochè vi sarebbe sempre incertezza sulla violazione o no del diritto spettante alla Corona.

Io credo primieramente che la supposta incertezza non esista; perchè non solo esistono i concordati, ma esistono pure le istruzioni che si fecero d'accordo con Roma, dalle quali è stabilito quali sono gli atti provenienti dalla Santa Sede che vanno sottoposti alla regia approvazione.

Non vale nè anco il dire che vi sia contrarietà di massime tra un magistrato e l'altro, perchè ciò dipende (e tutti lo sanno, e meglio di me lo sa certamente il deputato Mameli, versatissimo in queste materie) da che propriamente non avvi contrarietà di massime tra un magistrato e l'altro, ma da che piuttosto alcune parti dello Stato sono regolate da norme diverse, da diversi usi e da diverse convenzioni intervenute colla Corte di Roma. Così l'istruzione pontificia di Benedetto XIV non regola tutte le parti dello Stato, non appartiene cioè alle provincie della Savoia; per la Savoia hanno vigore gli usi della Chiesa gallicana; e ciò valga a spiegare la varietà dei giudizi. E pertanto, quando si tratterà di un decreto riguardante la Savoia, s'intenderà trasgredita la legge, se si troveranno violati gli usi della Chiesa gallicana; e quando si tratterà di un decreto relativo a quelle parti dello Stato a cui si riferisca l'istruzione pontificia di Benedetto XIV, s'intenderà violata la legge, quando si sarà operato in un senso contrario alla medesima istruzione, secondo la qualità dei casi.

Dirò ancora essere molto importante che vi sia una sanzione penale contro tali violazioni, e non reggere quanto diceva il deputato Gustavo Cavour, che non può esservi pericoloso, perchè, non essendo concesso il regio *exequatur*, la

provisione resterebbe senza effetto. Vi sono certi atti, i quali indipendentemente dal permesso del potere sovrano producono gli effetti loro; importa dunque d'impedire che sieno eseguiti, come, a ragion d'esempio, quando si tratta della dispensa dagli impedimenti matrimoniali; perchè, anche non concesso il regio *exequatur* alla dispensa, se tuttavia il matrimonio viene contratto dinanzi alla Chiesa, è valido e non può più essere disfatto.

È dunque indispensabile che ci sia una sanzione penale per impedire che in simili casi la dispensa sia mandata ad effetto, e che vi sia almeno una pena contro gli autori della violazione della legge.

Egli è a questo modo che la prerogativa reale potrà essere mantenuta illesa. Io prego dunque la Camera a volere, anche in questa parte, approvare la disposizione del progetto.

MAMELI. Le risposte dell'onorevole signor ministro mi confermano nel mio sentimento; perocchè, prescindendo dal riflesso che tutti i casi non sono abbastanza contemplati nei diversi concordati e nella ben nota istruzione di Benedetto XIV, per farne il soggetto di una legge penale, basterà il considerare che la Savoia è retta dagli usi e privilegi della Chiesa gallicana, e che la suddetta istruzione non riguarda neppure la Sardegna. Dimodochè ne seguirà che per una stessa contravvenzione saranno i sudditi delle varie parti dello Stato diversamente trattati.

Ripeto che non è questione di principio, ma soltanto di meglio stabilire le basi della legge penale, che sono ora troppo vaghe ed incerte, volendo anch'io che niuno possa turbare impunemente e violare le leggi dello Stato.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'articolo dice: « qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi al culto, sarà punita, ecc. » Sarà dunque estremo del fisco, il quale intenterà il procedimento criminale, lo stabilire l'esistenza delle regole che saranno l'oggetto della contravvenzione.

MAMELI. Non basta che le conoscano i magistrati, bisogna che le conoscano anche gli altri.

PRESIDENTE. Ora è data facoltà di parlare al deputato Bon-Compagni.

BON-COMPAGNI. La disposizione dell'articolo 4 e le penalità che essa sancisce sono giustissime nei casi, come ve ne hanno parecchi, in cui la contravvenzione può apportare una grave perturbazione all'ordine pubblico. Vi hanno però degli altri casi in cui la contravvenzione non può avere questi effetti di tanto momento; perciò io credo che l'applicazione di egual pena a casi di diversa importanza sarebbe meno giusta.

Quindi io proporrei un emendamento semplicissimo, il quale consisterebbe nel surrogare alle ultime parole la particella *o* a quella *e*; si direbbe cioè: « sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, *o* con multa estensibile a lire 500. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Aderisco all'emendamento proposto dal deputato Bon-Compagni. Io credo anzi che nel progetto stesse veramente scritto *o*, e che sia stato per isbaglio di stampa sostituito *e*. Riconosco che veramente ci può essere una ragione di applicare semplicemente la multa quando si tratta di quei provvedimenti che non possono portare veruna conturbazione...

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 4 così emendato, e lo propongo ai voti.

« Art. 4. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a lire 500. »

(È approvato.)

CAVOUR GUSTAVO. Domando la controprova.

(Si fa la controprova, e per la reiezione si alzano nove deputati.)

(L'articolo 4 è approvato.)

(Si approvano indi senza discussione i seguenti articoli, meno l'ultimo.)

PRESIDENTE. « Art. 5. Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti, nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

« Art. 6. I reati contemplati nell'articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

« Art. 7. I reati contemplati dall'articolo 617 del detto Codice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a due-mila.

« Art. 8. I reati contemplati nell'alinea primo dell'articolo 618 del Codice penale, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

« I reati contemplati nell'alinea secondo dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque; o col carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire trecento.

« Art. 9. I reati contemplati nell'articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

« L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento, se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

« Art. 10. Le pene del carcere, degli arresti, della multa e dell'ammenda, stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente.

« Art. 11. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge medesima.

« Art. 12. La berlina e l'emenda, stabilite con pene accessorie nel Codice penale, sono abolite. »

Il deputato Genina ha facoltà di parlare sull'articolo 12.

GENINA. Aveva veduto con piacere che l'onorevole signor ministro nella sua relazione aveva detto che bisognava andare molto a rilento nel toccare quelle parti del Codice, le quali potessero in qualche guisa cangiarne l'economia, ed in forza di questo principio avrei veduto con molto più piacere che anche l'abolizione della berlina e dell'ammenda si fosse riservata quando si sarebbe riveduto il Codice penale. Io posso bensì comprendere che si possa togliere un reato, o diminuire la pena di un reato speciale, ma io credo difficile che si possano togliere alcune penalità generali, senzachè venga variata in qualche modo l'economia della disposizione del Codice, perchè è facile il persuadersi che, quando una pena è composta di un principale e di un accessorio, se voi togliete l'accessorio, la pena si diminuisce e diventa eguale a

quella di un reato inferiore, e quindi si toglie la necessaria gradazione dei reati e delle pene.

Ciò non ostante, non è mia intenzione di oppormi all'abolizione di questa pena, tanto più che venne già dalla Camera in altra circostanza approvata, soltanto io volevo proporre un dubbio che credo essenziale per la pretta intelligenza di quest'articolo.

La berlina ha due parti: una è la pena della berlina, che è l'esemplarità dell'esposizione, l'altra consiste nell'infamia che segue la pena della berlina.

L'articolo 24 del Codice penale dice « che la condanna alla pena di morte col laccio sulle forche, dei lavori forzati a vita ed a quelle pene cui va aggiunta la berlina, sono le sole che la legge riguarda come infamanti. »

All'articolo 59 poi determina quali siano i casi nei quali, oltre la pena della morte e la pena dei lavori forzati a vita, vi debba anche essere la pena infamante, e dice:

« Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, prima di subire la pena sarà esposto alla berlina.

« Sarà pure esposto alla berlina il condannato ai lavori forzati a tempo, semprechè si tratti di condanne per crimini di grassazioni, di estorsioni, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia. »

Ora, quando intervenga una condanna ai lavori forzati per questi crimini menzionati nell'articolo 59, passata l'abolizione della pena della berlina, dovrà ancora aver luogo la pena infamante, che deve essere annessa al crimine, cioè al reato, poichè è il fatto che deve portare l'infamia, non è la natura, l'indole della pena; che il nostro Codice penale si sia espresso in modo che sempre l'infamia sia annessa alla berlina, va bene; ma si tratta di vedere se non debba l'infamia piuttosto essere annessa alla natura del reato, vale a dire a quei reati che contengono falsificazione, calunnia, estorsione, truffa e simili.

Se s'intende che la pena della berlina unicamente abolisca l'esposizione pubblica, allora non c'è verun dubbio, ma se coll'abolizione della pena della berlina si vuole anche togliere l'infamia, che ne è la conseguenza, allora io credo che si arrecherà una perturbazione maggiore nella economia del Codice, perchè allora ognuno può facilmente vedere che si tolgono diffatti tutte le pene infamanti che in molti casi il nostro Codice ha voluto istituire per certe violazioni.

Io quindi spero che l'onorevole signor ministro darà qualche spiegazione per ben comprendere quest'articolo. Del rimanente, poichè ho la parola, io aggiungo la mia debole voce a quella della Commissione, per pregare l'onorevole signor ministro a volersi occupare seriamente della riforma di questi Codici; quanto si disse da alcuni giorni in quest'Aula debbe avere convinto tutti, che è necessaria una tale riforma. D'altronde ciò risulta dalla natura stessa del cambiamento delle nostre forme politiche.

Non vi è dubbio che ogni cambiamento nelle istituzioni fondamentali, siccome cangia il diritto pubblico interno, ne deve pure cangiare tutte le sue ramificazioni, e quindi il diritto penale che ne è una delle parti principali. Diffatti noi vediamo che in tutti gli altri paesi, per esempio, nella Francia, ogni cambiamento di politico reggimento ha indotto una diversità di legislazione penale; la rivoluzione del 1789 produsse i Codici penali del 1791 e del 1795, il regime napoleonico produsse il nuovo Codice penale del 1810, la rivoluzione di luglio ha di nuovo prodotto la riforma penale del Codice napoleonico nel 1832; dunque a me sembra che noi che abbiamo cangiato radicalmente il nostro principio politico,

noi dobbiamo anche modificare le nostre leggi e principalmente le leggi penali le quali formano una parte interessante del diritto pubblico interno.

TECCHIO, relatore. Confesso in verità che ho sempre pensato che l'infamia si contragga col fatto criminoso, assai più che colla pena.

Premesso questo principio, che per me è ineluttabile, dichiaro che (secondo il sistema del Ministero e della Commissione) tolta la berlina, è tolta eziandio l'infamia *juris* in tutte quelle condanne nelle quali a termini del Codice penale sarebbe aggiunta la berlina come pena accessoria.

Del resto, è abbastanza evidente che l'articolo mira principalmente a lasciar aperto l'adito alla redenzione morale del condannato, redenzione che noi non crediamo possibile quando un individuo sia stato tradotto a dare di sé il più obbrobrioso e il più scandaloso degli spettacoli, quello della berlina.

Voci. Ai voti! ai voti!

GENINA. Quanto io dissi poc'anzi ha dato almeno una spiegazione chiara all'articolo in questione. Due cose sono evidenti: la prima, che la variazione introdotta porta necessariamente una perturbazione nell'economia del Codice penale...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Niente affatto.

GENINA... perchè togliendosi, non solamente l'esposizione pubblica, ma anche l'effetto giuridico dell'infamia, si varia sicuramente l'economia di molti articoli; la seconda che necessariamente il principio emesso dall'onorevole relatore sarà il principio d'una nuova legislazione, perchè le pene stabilite nel nostro Codice penale non sono basate e non tendono unicamente all'emendazione del colpevole, perchè se noi avessimo questo principio dovremmo abolire intieramente la pena della morte e tutte le pene perpetue, perchè sono tutte contrarie all'emendazione del colpevole. Dunque noi riteniamo un principio il quale si appoggia al pubblico esempio per la difesa sociale, e intanto disconosciamo questo principio, mentre per promuovere l'emendazione del colpevole noi togliamo la pena infamante.

Infine soggiungerò che anche dietro il sistema dell'onorevole Tecchio non è nemmeno ciò necessario, perchè basterà che l'infamia segua l'individuo in forza del reato che ha commesso, e non essendo esposto pubblicamente per la berlina non sarà segnato a dito. Ma intanto quando egli ha commesso un reato pel quale la pubblica opinione gli imprime il marchio dell'infamia, allora almeno la legge interviene, regola gli effetti giuridici dell'infamia, lo dichiara cioè interdetto dai pubblici uffizi, incapace di essere testimonio legale nei giudizi, ecco gli unici effetti dell'infamia. Ma, dico io, non voglio intraprendere una questione a questo riguardo; la mia interpellanza avrà servito almeno, lo ripeto, a fissare in modo chiaro il senso di questo articolo.

KAVINA. Domando la parola sull'osservazione dell'onorevole Genina.

Tutti i criminalisti più celebri convengono in ciò che la pena dell'infamia deve essere adoperata con molta parsimonia, per due motivi: l'uno, già addotto, che è quello che bisogna lasciare luogo all'emendazione del colpevole, e che quando un uomo nella società è dichiarato infame, non solo più non si emenda, ma diventa di questa società dichiarato nemico; il secondo, perchè se voi siete prodighi di questa pena, essa diventa inefficace; perchè veramente abbia un gran valore ed operi sugli individui, bisogna risparmiarla

per quanto si può. Se alla maggior parte de' delitti voi aggiungete l'infamia, se la annettete a' delitti che non dovrebbero averla, come era nelle costituzioni del 1770, si perde il migliore effetto d'essa, che è quello che operi su coloro che sono per commettere un delitto, e loro faccia riflettere che saranno infami se lo commettono. Per questo se abolite l'infamia che va annessa alla berlina, rimarranno le altre infamie che non sono congiunte con questa pena.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato.)

DE VIRY. Je demande la parole pour proposer un article additionnel.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE VIRY. Maintenant, messieurs, que par la votation de ce projet, nous voulons rentrer tout à fait dans le système de l'égalité de tous devant la loi, et que monsieur le ministre de grâce et justice nous a assuré que ce n'est point une loi exceptionnelle que nous allons sanctionner, je proposerais un amendement ainsi conçu :

« Nessuna pena criminale, correzionale o di polizia, potrà essere pronunciata contro i ministri dei culti, salvo nei casi contemplati nel Codice penale e nella presente legge, e nelle forme stabilite dal Codice di procedura criminale. »

Je demande que cet amendement soit accepté, non peut-être autant pour ce qui regarde le Piémont, que pour ce qui concerne la Savoie.

Vous n'ignorez sans doute pas que dans cette province l'avocat général pouvait faire condamner un prêtre sur simple remontrance présentée par lui au Sénat, et c'est sans la présence de l'accusé que la condamnation était prononcée, que la peine était infligée. Est-il donc étonnant que nous ayons un extrême désir de voir cesser cet état de choses!

Je pourrais citer un arrêt par lequel un évêque était condamné sur simple remontrance de l'avocat général à une retenue de mille francs sur son temporel.

Je pourrais citer aussi plusieurs autres arrêts par les quels on a condamné les ministres du culte, et cela toujours sans qu'ils fussent présents.

Or, je crois que depuis que nous vivons sous le régime du Statut, nous ne devons plus permettre de pareilles énormités. Nous devons désirer que la loi soit égale pour tous. Dès lors rentrons dans un système normal, mettons les droits d'un chacun, des ministres du culte comme de tout autre citoyen, sous la sauvegarde de la loi commune. Et puisque nous voulons que les prescriptions, contenues dans nos lois et dans notre Statut, soient strictement observées, nous devons aussi vouloir les moyens d'arriver au but que nous nous proposons. Ma proposition n'a par conséquent rien d'exorbitant, puisqu'elle ne demande aucune faveur, aucune exception; elle veut simplement la consécration d'un grand principe conforme aux libres institutions dont nous jouissons.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato De Viry sia appoggiato.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi oppongo all'aggiunta proposta dal deputato De Viry. Evidentemente lo scopo di questa proposta, se ne ho afferrato bene il senso, è di torre di mezzo l'appello *ab abusu*.

Io credo che l'appello *ab abusu* si debba ancora mantenere. Sarà pur necessario di riformare questa parte ancora della legislazione, ma intanto, finchè tale riforma non sia

disegnata, nulla conviene rinnovare a questo riguardo; e non si deve sanzionare una disposizione qualunque che la tolga di mezzo, senza provvedere altrimenti. L'appello *ab abusu* non riguarda per nulla le disposizioni formanti l'oggetto di questo progetto di legge; esso non è contemplato nel Codice penale perchè ha luogo tuttavolta che l'ecclesiastico abusa dell'autorità spirituale contro la sicurezza dello Stato; non è un reato comune, è un reato consistente nell'abuso dell'autorità ecclesiastica contro la sicurezza dello Stato.

Ora, in questo progetto non si contempla l'abuso dell'autorità spirituale, ma bensì quell'abuso del ministro del culto, che nell'esercizio delle sue funzioni censura le leggi dello Stato.

Trattasi adunque di cose assolutamente diverse; nulla avvi in questa legge che si riferisca agli appelli *ab abusu*, propriamente detti.

Il miglior consiglio si è di lasciare per ora le cose come stanno, e di rimandare l'esame di questa materia ad altra occasione.

DE VIRY. Je crois que monsieur le garde des sceaux ne connaît pas les usages de l'ancien Sénat de Savoie.

Je lui rappellerai un arrêt du 27 avril 1816 par lequel l'évêque de Chambéry était condamné pour un mandement relativement aux fêtes.

Ce n'était sans doute pas à la sûreté de l'Etat que ce mandement pouvait attenter; il ne faisait que discuter un fait, peut-être même censurer une loi, et cependant, sur une simple remontrance de l'avocat général, une peine a été appliquée pour ce simple fait.

Il y a donc une grande différence entre le cas cité par monsieur le garde des sceaux, dans lequel il prétendait qu'il s'agissait de la sûreté de l'Etat, et un simple mandement d'un évêque dans lequel il critiquait une loi. Or, comme je ne voudrais pas voir subsister deux lois de cette nature, si monsieur le garde des sceaux ne veut pas y pourvoir dès à présent, du moins qu'il donne l'assurance qu'au plus tôt il présentera une loi pour soumettre les ministres du culte à la juridiction ordinaire, pour tout ce qui regarde les infractions qui peuvent leur être imputées; car, quant à moi, je repousse toute juridiction spéciale.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se il deputato De Viry si limita a proporre che per i casi contemplati nel presente progetto di legge non si applicheranno altre pene tranne quelle portate dalla stessa legge, io non incontro difficoltà nell'aderirvi; ma non posso ammettere una disposizione generale come egli la propone.

MELLANA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. La mozione d'ordine è questa, che la Camera non può ora discutere l'emendamento proposto dall'onorevole De Viry, perchè esso è un vero progetto di legge che dovrebbe passare negli uffici prima di essere discusso in pubblica seduta. Il deputato De Viry viene a proporre un articolo per rimediare ad inconvenienti, che asserisce non essere neppure conosciuti dal signor guardasigilli. Ora io domando come questi fatti possano essere a cognizione dei deputati, quando non sono conosciuti dallo stesso ministro di grazia e giustizia. Se egli adunque vuol rimediare agli inconvenienti da lui citati, faccia una proposta di legge, che potrà correddare di tutti gli schiarimenti che sono necessari a quelli che sono chiamati a votarla.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato De Viry.

(La Camera rigetta.)

Il deputato Ravina insiste nel voler fare un'aggiunta?

RAVINA. L'aggiunta che io mi propongo di fare all'articolo primo è materia secondo me molto importante.

Egli è impossibile che io possa sviluppare in questa seduta tutti i motivi che io addurrò in sostegno della medesima; per conseguenza prego la Camera di voler rimandare la discussione a domani.

Voci. No! no! Parli! parli adesso!

RAVINA. Sono già passate le cinque, ed io dovrò parlare per una mezz'ora.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Siccome la Camera manifesta il desiderio di sentirla adesso, io le do la parola.

RAVINA. Gli articoli 164 e 165 del Codice penale punivano di pene severe coloro che avessero direttamente con detti o fatti peccato contro la religione, avessero attaccato, come qui si dice, la religione dello Stato.

Questa legge all'articolo primo modera certamente di molto la pena che va congiunta a questi atti, ma il difetto sta in questo che le sue parole sono troppo vaghe...

Voci. È già votato.

RAVINA. È votato, ma questo non impedisce che si proponga un'aggiunta per l'interpretazione della parola *religione*. Che cosa s'intende per religione? Si intende dogma, oppure tutti gli accessori che furono alla religione cattolica uniti? Questo è che io voglio determinare; altrimenti, se vi accadesse, per esempio, di parlare di frati, siete voi certi di poter dire, senza tema di cadere nella pena, che essi sono oramai inutili, troppi, e dannosi, che i conventi conviene abolirli?

Si tratta di libri proibiti, e potete voi leggerli in pubblico, senz'ombra di pericolo? Eppure non vedo veramente come ciò sia essenziale alla religione.

Tutte le proposizioni sostenute dai giansenisti furono proscritte dai papi, ma non tutte furono condannate dai Concilii ecumenici, quindi non si può dire che appartengano all'essenza della religione cattolica.

Tutte le proposizioni di Giansenio, di Quesnet, di Pascal, di Fénelon stesso (sebbene infine le abbia poi ritrattate), si possono da altri sostenere, perchè non appartengono al dogma, all'essenza della religione. Ma la definizione è necessaria.

Ciò che distingue una religione dall'altra è il dogma, tutto il resto rimane materia che direi opinabile, e tutte le materie opinabili si possono trattare in pubblico.

Ora, i magistrati saranno impieciati quando dovranno applicare questo articolo; ne abbiamo un esempio nel processo del miracolo del mulo (*Ilarità generale e mormorio*); ebbene si tenne colpa l'aver messo in dubbio quel miracolo. Ma non volete far differenza fra miracolo e miracolo? Se alcuno negasse, ponesse in dubbio i miracoli di Gesù Cristo, o degli apostoli, sui quali ha molto fondamento la cristiana religione, senza dubbio cadrebbe nella pena di quest'articolo; ma tutti i miracoloni del medio evo, i miracoli di cui parla il Passavanti, il Cavalca, le leggende di Jacopo da Varagine certamente non devono essere messi nella stessa linea di quelli di Gesù Cristo.

Molti sono i casi in cui uno può innocentemente cadere in questa pena, e non essere reo di violata religione. Uno, per esempio, come ho già detto, si ciberà di grasso in giorni detti di magro, ebbene la religione cattolica lo condanna,

dunque egli è col fatto caduto in delitto di violata religione cattolica, ed è tanto più facilmente punibile in quantochè si dice in questi due articoli *direttamente* od *indirettamente*.

Vedete dunque quanto si viene ad allargare quest'articolo e quanto arbitrio si lascia ai magistrati di applicare pene dove io credo che non vi sia delitto.

Io vedo bene che coloro i quali non accettarono l'emendamento dell'onorevole Barbier non vorranno neppure questa mia aggiunta, la quale si limiterebbe a dire che gli attacchi contro la religione di cui negli articoli 164 e 165 sono le offese al dogma.

Ma coloro i quali non vorrebbero nessuna pena affatto in materia religiosa, e vogliono lasciare libera la discussione, libero il pensiero, la parola e gli scritti per combattere qualunque religione, a costoro principalmente io rivolgo le mie parole.

Io non sono d'avviso che si debba lasciare libera, liberissima facoltà di combattere tutte le religioni indistintamente, meno poi la religione che è detta dello Stato; e perciò io accetto questa pena in quest'articolo, perchè male si concilia generalmente la libertà di coscienza colla libertà di sostenere qualunque dottrina anche antireligiosa, anche non conforme alla morale, corrompitrice dei buoni costumi, scompigliatrice dell'ordine sociale. Quanto alla libertà di coscienza, cioè quella libertà che ha ciascuno di adorare Iddio secondo che a lui detta l'intima persuasione e l'intimo senso, questa certamente è sacrosanta, e sarà sempre odioso, scellerato, crudele, il volere imporre la credenza religiosa col comando e colla forza; ed oltre di essere cosa iniqua è nel tempo stesso assurda, imperocchè voi non giungerete mai ad ispirare nell'uomo una vera pietà colla violenza, ma riuscirete bensì a generare ipocrisia e odio e detestazione di ciò che volete far credere come cosa santa. Quindi è che tutte le persecuzioni religiose furono e saranno sempre scellerate, assurde, abominevoli ed ingiuriose all'uomo, oltraggiose a Dio! (*Bravo! Bene!*) Tra Dio e l'uomo nessuno ha diritto di interporre colla forza; coltivi ciascuno quella pietà, professi quella religione che più gli talenta; se il vostro fratello erra, voi potete e dovete rischiarare la sua mente, dissipare le tenebre del suo intelletto, pregare Iddio che lo illumini, ma sarà sempre cosa scellerata ed iniqua il volere imporre una credenza religiosa colla forza. Questo è incontrastabile; ma ne conseguita egli forse da cotesta libertà di coscienza, da questa tolleranza religiosa come io la espongo, ne risulta forse che un Governo debba permettere l'insegnamento, la propagazione di ogni sistema religioso (parlo soltanto della così detta propaganda) il quale contenesse massime corrompitrici della gioventù, del buon costume, massime inaccorribili colla moralità, coll'ordine sociale? Non lo credo!

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole deputato che l'articolo 1 è votato, e che qui si tratta di delitti che attacchino direttamente o indirettamente la religione...

RAVINA. Sì, signore! direttamente.

PRESIDENTE. Ma ella ha la parola per proporre un'aggiunta, non per ritornare...

RAVINA. Io voglio fare l'aggiunta che confermi il divieto di parlare contro la religione cattolica, per la parte dogmatica.

Siccome ci sono molti in questa Camera che non vogliono questo divieto, rigetteranno questo emendamento; ma parecchi non volendo nè l'articolo del Ministero, nè il mio emendamento, rigetteranno forse questa proposta; perciò parlo contro costoro per cercare di persuaderli. (*Viva ilarità*) Se valesse la ragione della libertà di coscienza per inse-

gnare qualunque dottrina, dovrete anche permettere una religione che insegnasse la prostituzione, quale cosa pia e gradita alla divinità, come si faceva da alcuni popoli del paganesimo; voi dovrete permettere il rito dei baccanali, dovrete permettere una religione la quale ammettesse il sacrificio delle vittime umane, voi dovrete permettere anche l'ateismo ed il scetticismo morale. (*Movimenti diversi*)

Ora io reputo che in nessun paese ben ordinato questo si possa permettere; e credo anzi che la potestà civile, non solamente debba vegliare al mantenimento della religione, ma altresì impedire le dispute teologiche, quando possano degenerare in discordie ed in risse ed anche in guerre di religione.

Signori, se voi togliete di mezzo la coscienza, che vi rimane? Togliendo la religione, certamente togliete la coscienza, e sarà impossibile l'impedire i delitti col mezzo del carnefice o del carcere.

Adoperi pure il carnefice la sua scure, la tenga pure in esercizio; qualunque uomo il quale porti fiducia di poter commettere un misfatto velatamente, sempre prevarrà in lui l'interesse privato, lo sfogo di ogni malnata passione al senso del retto, dell'onesto, alla voce della coscienza, la quale perderebbe ogni forza qualora non fosse confermata da una sanzione superiore. Tutte le nazioni hanno sempre supplito alle sanzioni penali col timore delle minacce celesti. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Ravina che egli si allontana dal tema dell'aggiunta dichiarativa dell'articolo primo che egli intende proporre.

RAVINA. Questa mia aggiunta potrà essere rigettata da coloro che non vogliono nemmeno una sanzione. (*Interruzioni*)

È adunque necessario di provare che molto importa di conservare una penalità.

PRESIDENTE. Le sue osservazioni si scostano affatto dalla proposizione che aveva annunziato. Io la pregherei di venire alla conclusione.

RAVINA. Domando perdono; io propongo un'aggiunta la quale stabilisce una pena pei discorsi e pei fatti contro il dogma religioso; quest'aggiunta è interpretativa dell'articolo 1; ma v'è una parte della Camera la quale non vuole assolutamente sanzioni penali. (*Viva ilarità*)

Voci. Basta! A domani!

RAVINA. Se vogliono rimandare la discussione a domani, continuerò domani.

PRESIDENTE. Favorisca di formulare la sua proposta.

RAVINA. Sarebbe così concepita:

« Gli attacchi alla religione contemplati negli articoli 164, 165 s'intenderanno solamente le aggressioni fatte al dogma. »

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non entrerò nella discussione teologica fatta dal deputato Ravina. Solo dirò che, a mio avviso, questa proposta già venne respinta col voto precedente della Camera pel quale adottava l'articolo primo.

La sua proposta difatti è semplicemente diretta a modificare le pene stabilite dagli articoli 164 e 165; ma essendosi già deciso di lasciare gli articoli come esistono ne viene di conseguenza che la detta proposta rimane inutile. Già alcuni deputati avevano proposto simili modificazioni, e la Camera si limitò a votare il progetto del Ministero.

Risponderò inoltre al deputato Ravina che se egli legge

attentamente l'articolo 164 trova in esso articolo precisamente confermato il pensiero che vorrebbe introdurre colla sua aggiunta.

Ivi è detto: « Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe, o col mezzo di scritti, ecc., attacchi direttamente od indirettamente la religione dello Stato, con principii alla medesima contrari... »

Non è dunque qualunque attacco diretto o indiretto contro la religione dello Stato che sia punito in virtù dell'articolo 164, ma quell'attacco soltanto che contiene una manifestazione di principii contrari alla religione dello Stato.

Ora che cosa chiede il deputato Ravina colla sua spiegazione?

Vuole che si dica con aggressione ai dogmi della religione dello Stato; ma egli viene a dire lo stesso con parole diverse.

E dato che vi possa essere alcun dubbio, il dubbio sulla legge attuale, vi sarebbe egualmente colla sua aggiunta, nè sarebbe per nulla chiarita la cosa, e la giurisprudenza si troverebbe tuttavia incerta. Lo prego perciò a voler ritirare la sua proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

RAVINA. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ha la parola.

RAVINA. Io sono d'accordo nel credere che se l'articolo 164 significasse quello che dice l'onorevole guardasigilli sarebbe inutile la mia aggiunta, ma ci sono diversi principii d'una religione... (*Rumori*)

C'è un tal principio senza del quale quella religione non può sussistere. Ci sono degli altri principii i quali furono aggiunti. Nella prima parte si comprendono i dogmi, nell'altra si intendono tante altre cose. Io domando se le proposizioni condannate dai sommi pontefici facciano parte o no della religione cattolica; domando se i magistrati non si siano trovati molte volte impacciati nell'applicare gli articoli 164 e 165, come è appunto succeduto nel caso del miracolo nella causa contro la *Gazzetta del Popolo*, dove s'è detto: « atteso che i miracoli sono e fanno parte della religione » e per questo venne condannata.

Il dogma è una proposizione definita da un Concilio ecumenico. Queste proposizioni sono poche ed i magistrati le possono conoscere; che se si lascia nel vago la religione, certo nasceranno molti inconvenienti e molti dubbi nell'applicazione della legge.

Nè vale il dire che la Camera ha già votato questo; essa non ha votato sulla mia aggiunta, rigettando altri emendamenti non ha rigettato il mio, è dunque sempre libero il voto della Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta del deputato Ravina.

(Non è approvata.)

L'intero progetto di legge è così concepito: (*Vedi vol. Documenti, pag. 449.*)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	126
Maggioranza	64
Voti favorevoli	95
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 5/4.